

## 1

**PREMESSA**

Per semplificare la dichiarazione i modelli sono stati predisposti su fogli singoli in modo da consentire la presentazione dei soli quadri compilati.

È stata introdotta, inoltre la copia della dichiarazione per il contribuente.

Per i soggetti che compilano la dichiarazione con strumenti informatici è stato predisposto un modello "sintetico" (denominato 760PC) da presentare all'Amministrazione finanziaria in luogo di quello tradizionale.

Il Mod. 760PC, stampato su fogli bianchi, contiene i soli dati anagrafici e reddituali del soggetto passivo di imposta, i dati di calcolo delle imposte e la firma della dichiarazione. A garanzia della leggibilità delle informazioni contenute nel Mod. 760PC, il contribuente deve conservare copia della dichiarazione stampata sul modello normale.

## 2

**SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL MOD. 760**

A decorrere dal presente periodo di imposta, il Mod. 760 deve essere presentato - utilizzando modelli conformi a quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze - soltanto dai seguenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG):

- 1) società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato;
- 2) enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
- 3) società di ogni tipo (tranne società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir) nonché enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, con stabili organizzazioni nel territorio stesso.

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, diversi da quelli sopra indicati, devono invece presentare il Mod. 760 bis. Essi sono:

- enti non commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti o non residenti nel territorio dello Stato;
- società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir, non residenti nel territorio dello Stato;
- società nonché enti commerciali non residenti che non hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni.

**■ SOCIETÀ DI CAPITALI RESIDENTI IN ITALIA**

Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le

società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi Mod. 760 anche se non hanno conseguito alcun reddito o hanno subito una perdita.

Il reddito complessivo di tali società è considerato, ai sensi dell'art. 95 del Tuir, reddito di impresa e va determinato con i criteri stabiliti dagli articoli da 52 a 77, salvo quanto stabilito nelle disposizioni del capo II, successive al predetto art. 95, prendendo a base l'utile o la perdita risultante dal conto economico redatto a norma del codice civile o di leggi speciali e apportandovi, nell'ambito del Mod. 760/A, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione dei menzionati criteri.

Alla dichiarazione deve essere allegata la copia del bilancio - costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa -, sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale o, in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale, corredata con le copie delle relazioni degli amministratori e dei sindaci o revisori e della delibera di approvazione. Se dal conto economico o dalla nota integrativa non risultano i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito imponibile secondo le disposizioni del Tuir, gli elementi stessi devono essere indicati in apposito prospetto (da allegare alla dichiarazione stessa).

Detti soggetti devono, inoltre, compilare il Mod. 760/P per i redditi di fonte estera percepiti direttamente e soggetti a tassazione separata.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 5, 1° comma, n. 1-bis), del DPR 29 settembre 1973, n. 600, le società a responsabilità limitata devono indicare nominativamente i soci **nel Mod. 760/N** o in apposito allegato, specificando il periodo di partecipazione, se inferiore all'esercizio, e la quota percentuale posseduta.

Si fa presente che è in facoltà del contribuente indicare solo le variazioni delle partecipazioni rispetto a quelle indicate nella precedente dichiarazione.

**■ ENTI COMMERCIALI RESIDENTI IN ITALIA**

Tutti gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, sono soggetti all'IRPEG, ad esclusione degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, delle comunità montane, delle province e delle regioni.

L'art. 87, comma 1, del Tuir individua detti enti, classificando sub lett. b), quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e, sub lett. c), quelli che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Si fa presente che l'attività commerciale costituisce "oggetto principale" se rientra fra le finalità istituzionali dell'ente, determinate dalla legge istitutiva o dall'atto costitutivo, e non se rientra soltanto fra le attività che possono essere svolte in via sussidiaria

o meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali; pertanto, nel caso in cui le finalità istituzionali comprendano l'esercizio dell'attività commerciale insieme con l'esercizio di altre attività, non è rilevante la prevalenza quantitativa dell'una rispetto alle altre.

Per stabilire se l'ente ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, cioè se l'attività commerciale (come definita nell'art. 51 del Tuir) costituisce l'oggetto esclusivo o principale dell'ente, si deve avere riguardo all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e, in mancanza, all'attività effettivamente esercitata (art. 87, comma 4, del Tuir).

L'Amministrazione finanziaria ha in ogni caso la possibilità di accertare se l'attività effettivamente svolta rispecchi le previsioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

Gli enti commerciali sono equiparati alle società di capitali; valgono quindi le regole previste per dette società riguardo all'obbligo della dichiarazione, anche in mancanza di reddito, ai modelli da compilare e alla documentazione da allegare.

Alla dichiarazione deve essere altresì allegata una copia, anche fotostatica, dell'atto costitutivo o dello statuto aggiornato, se non è stata già allegata ad una precedente dichiarazione e non sono intervenute modificazioni. Se l'atto costitutivo non esiste, o se è stato allegato ad una precedente dichiarazione, occorre farne menzione nella distinta degli allegati.

**■ SOCIETÀ ED ENTI NON RESIDENTI IN ITALIA**

Le società e gli enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, in quanto per la maggior parte del periodo di imposta non hanno nel territorio stesso la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività, sono soggetti ad imposizione in Italia soltanto per i redditi ivi prodotti, ad esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Sono comprese tra le società, a questi effetti, anche le società di tipo personale e le società di tipo diverso da quelle regolate dalla legge italiana (cfr. art. 2507 del cod. civ.).

Il Mod 760 deve essere presentato dalle società nonché dagli enti commerciali che hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni.

I predetti soggetti, per i quali valgono le regole previste per le società di capitali e gli enti commerciali residenti, determinano il reddito complessivo, secondo le norme concernenti il reddito di impresa, assumendo a base l'apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia, considerando tali anche le plusvalenze e le minusvalenze dei beni destinati, o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società ed enti di cui all'art. 87, comma 1,

lett. a) e b), del Tuir e le plusvalenze relative alle partecipazioni sociali indicate nell'art. 20, comma 1, lett. f), del Tuir.

Alla dichiarazione devono essere allegati l'apposito conto economico relativo alla gestione della stabile organizzazione e alle eventuali altre attività produttive di redditi imponibili svolte in Italia, corredato della situazione patrimoniale e la copia anche fotostatica (se non è stata allegata ad una precedente dichiarazione) dell'atto costitutivo, accompagnata dalla traduzione in lingua italiana; il bilancio o rendiconto generale della società o ente dovrà essere esibito in qualsiasi momento su richiesta del competente ufficio finanziario.

Nella dichiarazione, che va presentata anche in mancanza di reddito, vanno indicate le generalità di almeno un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.

### 3

#### VERSAMENTI DELLE IMPOSTE

L'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi devono essere versate, a norma dell'art. 3, 1° comma, nn. 3 e 6, e dell'art. 8, 1° comma, n. 3, del DPR 29 settembre 1973, n. 602, allo sportello del concessionario del servizio della riscossione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione; tali imposte possono essere versate anche tramite conto corrente postale, intestato al concessionario del servizio della riscossione, ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto n. 602 e dell'art. 2, comma 1, del DL 23 dicembre 1977, n. 936, convertito dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38 (vedere in **Appendice** la voce "Versamenti delle imposte").

Il soggetto intestatario di conto fiscale può effettuare il versamento delle predette imposte anche mediante delega ad un'azienda di credito, purché ubicata nello stesso ambito territoriale del concessionario del servizio della riscossione, competente secondo il domicilio fiscale del soggetto stesso (vedere in **Appendice** la voce "Conto fiscale").

Si ricorda che per effetto dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, le eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società ed enti appartenenti ad un medesimo gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all'ente dello stesso gruppo: l'ente o le società cessionari possono utilizzare dette eccedenze per il versamento dell'IRPEG e/o dell'ILOR da essi dovute.

#### Acconti

Per effetto dell'art. 3, comma 92, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ai fini degli acconti dell'IRPEG e dell'ILOR relativi al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 (1997, per i soggetti aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare), l'imposta dovuta per l'esercizio precedente va rideterminata computando il reddito d'impresa senza tener conto delle esclusioni previste dal medesimo art. 3, commi da 85 e 88, e, per effetto dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, ai fini dell'acconto

dell'IRPEG relativo al periodo d'imposta in corso al 1° aprile 1997, non si tiene conto, nella misura del 60 per cento, delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo, scomputate per il periodo d'imposta precedente; mentre per i successivi periodi d'imposta non si tiene conto di tali ritenute nella misura del 70 per cento dell'ammontare scomputato per il periodo d'imposta precedente.

### 4

#### PRESENTAZIONE DEL MOD. 760, DEL MOD. 760/K E DEL MOD. 760/Z

I soggetti, anche non residenti, tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo devono presentare la dichiarazione entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio non è stato approvato nel termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso.

Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione entro sei mesi dalla fine del periodo di imposta. In ogni altro caso la dichiarazione deve essere presentata entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta.

La dichiarazione presentata con ritardo non superiore a un mese è valida, ma si applicano le pene pecuniarie di cui all'art. 46 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, ridotte a un quarto. La dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad ufficio non competente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello, non si considera omessa agli effetti penali, ai sensi dell'art. 1, 1° comma, del DL 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

Qualora, per effetto dello scomputo delle ritenute d'acconto sugli interessi, premi ed altri frutti sui depositi e conti correnti bancari e postali, si pervenga ad un'eccedenza di imposta (credito), i contribuenti interessati possono, al fine di agevolare la procedura di rimborso, allegare gli estratti conto bancari e/o postali, in originale (o fotocopie autentiche) o, in alternativa, la corrispondente certificazione rilasciata dal sostituto di imposta.

La dichiarazione deve essere presentata all'ufficio del Comune - che è tenuto a rilasciare ricevuta - nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale della società o ente, tenendo conto che le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate; può essere altresì spedita per raccomandata al competente ufficio delle imposte o, se esistente, al Centro di Servizio e si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale.

La dichiarazione deve essere consegnata o spedita utilizzando l'apposita busta (approvata con decreto del Ministro delle finanze) sulla quale vanno indicati tutti i dati richiesti. Se nel periodo di imposta cui si riferisce la

dichiarazione, la società (o ente) dichiarante è stata interessata da un'operazione di fusione, quale incorporante o risultante dalla fusione stessa o da un'operazione di scissione, quale società beneficiaria, deve compilare il "Prospetto relativo alle operazioni di fusione" o il "Prospetto relativo alle operazioni di fusione o di scissione", in distribuzione presso gli uffici delle imposte. In tali casi, sulla busta, nella quale va inserita la dichiarazione, va barrata l'apposita casella.

I soggetti che sono stati interessati ad operazioni di fusione o di scissione, devono allegare alla dichiarazione, ai sensi dell'art. 3, comma 105, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, un apposito prospetto di riconciliazione (vedere in **Appendice** la voce "Operazione di fusione e scissione - Prospetto di riconciliazione").

Se il dichiarante, direttamente o indirettamente controlla società non residenti o ne è controllato, deve barrare l'apposita casella sulla busta nella quale va inserita la dichiarazione.

Unitamente al Mod. 760 deve essere presentato il Mod. 760/K per dichiarare il patrimonio netto delle imprese ai fini dell'applicazione dell'imposta sul patrimonio stesso; detto modello va presentato anche quando l'imposta non è dovuta in quanto inferiore a lire 100 mila (per la sua compilazione si rinvia alle apposite istruzioni).

I soggetti che hanno operato le ritenute previste dall'art. 7, comma 5, del DPR n. 600 del 1973 e che, ai sensi dell'art. 9, comma 6, dello stesso D.P.R. n. 600 hanno l'obbligo di presentare la relativa dichiarazione dei sostituti di imposta (già Mod. 770 bis) contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri, devono compilare, il luogo del 770 bis, il Mod. 760 Z.

### 5

#### COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Il frontespizio del modello di dichiarazione comprende quattro riquadri: il primo, relativo ai dati riguardanti la società o l'ente, il secondo, relativo ai dati riguardanti il rappresentante, il terzo riservato alla sottoscrizione della dichiarazione ed il quarto riservato al visto di conformità.

#### ■ DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE

In tale riquadro, in caso di fusione o di trasformazione, vanno indicati i dati relativi alla società estinta o trasformata.

**Codice fiscale:** si ricorda che per le nuove società il codice fiscale deve essere richiesto agli uffici provinciali IVA.

**Denominazione:** va indicata la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo; per le società irregolari o di fatto non residenti, la cui denominazione comprende cognomi e nomi dei soci, devono essere indicati, per ogni socio, il cognome e il nome.

La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere sempre indicata in forma contratta (esempio: S.p.A. per Società per Azioni).

**Stato estero di residenza:** va compilato solo dalle Società o enti non residenti; il "codice paese estero" va desunto dall'elenco dei paesi esteri allegato alle presenti istruzioni.

**Sede legale:** vanno precisati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico. La stabile organizzazione in Italia delle società o enti non residenti deve essere indicata in luogo della sede legale; in caso di più stabili organizzazioni va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale. La data di variazione va indicata se i dati sono mutati rispetto alla precedente dichiarazione; indicare solo l'anno "97" se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente.

**Domicilio fiscale:** questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

La data di variazione va indicata se i dati sono mutati rispetto alla precedente dichiarazione; indicare solo l'anno "97" se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente.

**Codici statistici:**

Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella A.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella B.

Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella D.

TABELLA A

CODICE	STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4	Soggetto estinto

TABELLA B

CODICE	NATURA GIURIDICA
	<i>Soggetti residenti</i>
1	Società in accomandita per azioni
2	Società a responsabilità limitata
3	Società per azioni
4	Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5	Altre società cooperative
6	Mutue assicuratrici
7	ConSORZI con personalità giuridica
8	Associazioni riconosciute
9	Fondazioni
10	Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11	ConSORZI senza personalità giuridica
12	Associazioni non riconosciute e comitati

CODICE	NATURA GIURIDICA
	<i>Soggetti residenti</i>
13	Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14	Enti pubblici economici
15	Enti pubblici non economici
16	Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17	Opere pie e società di mutuo soccorso
18	Enti ospedalieri
19	Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20	Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21	Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22	Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili, con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23	Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 23, 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142
	<i>Soggetti non residenti</i>
30	Società semplici, irregolari e di fatto
31	Società in nome collettivo
32	Società in accomandita semplice
33	Società di armamento
35	Società in accomandita per azioni
36	Società a responsabilità limitata
37	Società per azioni

TABELLA D

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6	Periodo normale d'imposta
7	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale
8	Periodo di imposta in cui si è deliberato lo scioglimento agevolato ai sensi dell'art. 3 comma 38, della legge n. 662 del 1996.

**Eventi eccezionali:** nella casella relativa agli eventi eccezionali deve essere indicato il codice:

**1** dai contribuenti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive l'art. 4-bis del DL 27 settembre 1993, n. 382, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, ha disposto la proroga di trecento giorni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;

**2** dai contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, per i quali è stato disposto con DL 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, il differimento dei termini relativi ai versamenti di natura tributaria.

**3** dai contribuenti interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di giugno 1996, per i quali il D.L. 6 settembre 1996, n. 467, convertito dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, ha stabilito il differimento dei termini relativi ai versamenti ed agli adempimenti di natura tributaria. Con Decreto 25 novembre 1996, pubblicato nella G.U. del 30.11.96, n.281, sono stati disciplinati le modalità ed i termini di ripresa della riscossione delle imposte sospese.

#### ■ DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

Nel secondo riquadro del frontespizio, riguardante i dati del rappresentante della società o dell'ente, devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica, rivestita all'atto della dichiarazione, del rappresentante stesso. A tali fini, nell'apposito spazio si dovrà barrare il codice:

**1** se si tratta di rappresentante legale o di fatto;

**2** se si tratta di curatore fallimentare;

**3** se si tratta di liquidatore;

**4** se si tratta di rappresentante nominato in società con sede all'estero.

L'apposito spazio riservato alla data di decorrenza della carica, va compilato solo se il rappresentante è diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.

Nell'apposito spazio riservato alla indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.

I dati relativi alla residenza anagrafica, o se diverso, al domicilio fiscale, vanno indicati solo se variati rispetto alla precedente dichiarazione dei redditi o se la dichiarazione stessa non è stata presentata.

Quando i rappresentanti sono più di uno, in allegato a parte devono essere indicati gli altri,

fornendo, per ciascuno, i medesimi dati richiesti nel riquadro riportato nel frontespizio. I suddetti dati devono essere riportati solo se variati rispetto alla precedente dichiarazione dei redditi.

#### ■ SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere sottoscritta nel frontespizio del Mod. 760, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale; per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia. Tale sottoscrizione deve essere ripetuta anche nei singoli modelli aggiuntivi compilati.

Si richiama l'attenzione sull'obbligo di indicare nel Mod. 760 quali modelli sono stati compilati.

Se presso la società o l'ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo (ovvero, se questo non è collegiale, da tutti i componenti). Ove manchi tale sottoscrizione la dichiarazione è ugualmente valida ma si applica la pena pecuniaria da lire 300 mila a 3 milioni.

Si richiama l'attenzione sulle sanzioni penali comminate dagli articoli 1 e 4 del DL 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, a carico di coloro che omettono di presentare una dichiarazione cui sono obbligati ai fini delle imposte sui redditi o indicano nelle scritture contabili corrispettivi in misura inferiore a quella reale per un ammontare superiore ai limiti fissati dalla legge ovvero che danno luogo alle fattispecie elencate nel citato art. 4.

L'ultimo riquadro, che interessa le società cooperative e loro consorzi, è riservato al visto di conformità del centro autorizzato di assistenza o di un professionista che presta l'assistenza fiscale.

## 6 LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

La disciplina applicabile al reddito d'impresa ha subito importanti modifiche per effetto dell'emanazione dei seguenti provvedimenti:

- legge 28 dicembre 1996, n. 549, riguardante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
- decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, riguardante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica;
- legge 23 dicembre 1996, n. 662, riguardante misure di razionalizzazione della finanza pubblica per l'anno 1997;
- decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, riguardante disposizioni urgenti in materia tributaria, a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

### 1. Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili

L'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 ha apportato modificazioni all'art. 69 del Tuir, che disciplina l'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili, e al comma 2 dell'art. 73 dello stesso Tuir, relativo allo speciale regime di accantonamento previsto per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche.

Con riguardo all'art. 69 si rileva che, in base alla nuova formulazione del comma 1 di detta norma, l'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili è ora consentita soltanto in alternativa (e non più in aggiunta) all'ammortamento tecnico di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir.

Si fa presente che l'alternatività tra ammortamento finanziario e ammortamento tecnico può operare anche per singolo bene o per categoria omogenea di beni, al fine di tener conto della difformità tra il normale periodo di deperimento e consumo dei beni (come stimato dai coefficienti tabellari) e durata (maggiore o minore) della concessione.

Qualora nel corso dell'ammortamento finanziario il bene venga sostituito, si procederà ad ammortizzare il costo del nuovo bene computando le quote costanti di ammortamento finanziario sulla base del numero dei residui anni di durata della concessione e il costo non ammortizzato del bene sostitutivo potrà essere dedotto nell'esercizio di sostituzione.

Considerato che la modifica in esame opera a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 1996, anche in relazione ai beni il cui processo di ammortamento sia iniziato in periodi di imposta precedenti, il comma 2 del citato art. 1 contiene disposizioni di carattere transitorio volte a disciplinare le situazioni in cui le imprese abbiano dedotto negli esercizi precedenti quote di ammortamento finanziario in aggiunta a quelle di ammortamento tecnico.

In tal caso, relativamente a ogni singolo bene o categoria omogenea di beni, occorrerà confrontare il costo e l'ammontare delle quote complessivamente dedotte (che si considera già ammortizzato): l'eccedenza, se positiva, costituisce il costo non ammortizzato, che potrà essere dedotto ai sensi dell'art. 69 ovvero a scelta ai sensi degli artt. 67 o 68 (computando le quote di ammortamento con riferimento al costo dei beni al lordo delle quote di ammortamento già dedotte); se invece l'eccedenza è la stessa, concorrerà a formare il reddito nel periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996, indipendentemente dalla modalità di contabilizzazione adottata.

Si abbia, ad esempio, il caso di un bene, gratuitamente devolvibile al termine di una concessione iniziata nel 1992 e di durata ventennale.

Detto bene, di costo 1.000, è stato ammortizzato fino al 1995, ai sensi dell'art. 67 del Tuir, per 400 e, ai sensi del successivo art. 69, per 200.

Qualora il contribuente scelga l'ammortamento tecnico, il cui coefficiente sia, ad esempio, del 10 per cento, la quota massima deducibile nei periodi 1996, 1997, 1998 e 1999 sarà di 100. Qualora, invece, venga scelto l'ammortamento finanziario, il contribuente potrà dedurre in ciascun periodo, dal 1996 al 2003, una quota pari a 50 (In tal caso l'ammortamento finanziario sarà esaurito prima della scadenza della concessione) ovvero potrà ridefinire la quota costante in funzione dei residui anni della concessione.

Si fa presente che il computo dell'eccedenza potrà essere effettuato anche con riferimento all'intera concessione (considerando cioè il complesso dei beni). In tal caso l'eccedenza positiva, che rappresenta l'ammontare complessivo ancora da ammortizzare, potrà essere attribuita a ciascun bene o categoria di beni in proporzione all'importo da ammortizzare di ciascuno di essi.

Si fa presente che con l'ulteriore modifica recata al comma 2 dello stesso art. 69 è stato stabilito che, ai fini dell'individuazione della quota costante di ammortamento finanziario, il numero di anni di durata della concessione per cui suddividere il costo dei beni deve essere determinato conteggiando come tali anche le frazioni di anno. Detta modifica, che decorre dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1996, esplica effetti con riferimento alle concessioni che abbiano inizio in tale periodo.

Per quanto attiene alle modifiche apportate allo speciale regime di accantonamento previsto dal comma 2 dell'art. 73 del Tuir nei confronti delle imprese titolari di concessioni per la costruzione e l'esercizio di opere pubbliche, si rileva che la deduzione dell'accantonamento ad apposito fondo a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione di ciascun bene gratuitamente devolvibile è ridotta dal 10 al 5 per cento del costo e non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto l'ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi (1995 e 1996).

### 2. Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)

A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 1995, n. 549, i contributi spettanti a norma di legge esclusivamente in conto esercizio, anche se erogati da soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici, sono considerati ricavi; ciò per effetto delle modifiche recate dall'art. 3, comma 103, lett. a), della predetta legge all'art. 53, comma 1, lett. f), del Tuir.

Va ricordato che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), del DL 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, i proventi di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir, incassati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 20 giugno 1996, per la parte che non è accantonata in un'apposita riserva, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incas-

sati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto anziché, come nella previgente normativa, non oltre il nono.

### 3. Regime della ritenuta applicabile sui capitali derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione (art. 3, comma 113, legge n. 549 del 1995)

L'art. 3, comma 113, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha modificato il regime della ritenuta applicabile sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, disponendo che, nei confronti dei soggetti che percepiscono i suddetti capitali nell'esercizio di attività commerciali, la ritenuta del 12,50 per cento prevista dell'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, si applica a titolo di acconto.

La modifica in questione riguarda i contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995. Pertanto, sui capitali derivanti da contratti stipulati anteriormente a tale data la ritenuta continuerà ad applicarsi a titolo d'imposta anche se percepiti successivamente.

### 4. Erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale (art. 25, comma 2, D.Lgs n. 367 del 1996)

L'art. 25, comma 2, del Decreto Legislativo 29 giugno 1996, n. 367 stabilisce che il limite del 2 per cento previsto dagli artt. 13 bis, comma 1, lettera i) e 65, comma 2, lettera c-quinques) del Tuir è elevato al 30 per cento per le somme versate al patrimonio della fondazione di diritto privato derivante dalla trasformazione degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale al momento della sua costituzione, per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione nell'anno in cui è pubblicato il decreto che approva la trasformazione e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto che approva la trasformazione.

### 5. Soppressione agevolazioni tributarie a favore delle cooperative (art. 3, comma 47, legge n. 662 del 1996)

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996, sono soppresse, per effetto dell'art. 3, comma 47, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le agevolazioni tributarie previste dal primo e secondo comma dell'art. 12 del DPR n. 601 del 1973.

Pertanto, per le società cooperative e loro consorzi, diversi da quelli indicati negli artt. 10 e 11 del DPR n. 601, non sarà più operante la riduzione di un quarto delle aliquote IRPEG e ILOR ovvero, in luogo di detta riduzione ai fini ILOR, l'applicazione delle deduzioni previste dall'art. 120, comma 4, del Tuir.

### 6. Limiti di deducibilità previsti per i costi e le spese relativi alle autovetture, agli autoveicoli, ai ciclomotori e ai motocicli.

L'art. 3, comma 33, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha disposto la estensione alle società in nome collettivo e in accomandita semplice dei limiti di deducibilità previsti per le imprese individuali dal comma 10, primo periodo, dell'art. 67 del Tuir relativamente alle autovetture, agli autoveicoli, ai motocicli e ai ciclomotori. Per effetto delle disposizioni di cui all'art. 95, comma 2, del Tuir tali limiti si applicano anche alla società di capitali ed enti commerciali.

Tale limitazione opera a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996 e si applica anche ai veicoli acquisiti in periodi d'imposta precedenti.

Si precisa che i limiti di deducibilità di cui al comma 10, primo periodo, dell'art. 67 del Tuir si applicano anche alle società aventi ad oggetto l'attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.

La riduzione al 50 per cento dell'ammontare delle spese deducibili riguarda esclusivamente gli autoveicoli ed autovetture indicati nell'art. 54, comma 1, lettere a), c) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici ovvero a 2500 centimetri cubici se con motore diesel nonché ai ciclomotori e ai motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici.

Resta salva la facoltà di richiedere la classificazione degli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lett. c), del nuovo codice della strada tra quelli di cui alla lett. d) dello stesso articolo (autocarri) qualora le persone che viaggiano sull'autoveicolo assumano una funzione di servizio rispetto ai beni trasportati. La diversa classificazione può essere richiesta a cura dell'interessato sottoponendo gli autoveicoli a visita e prova presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile.

In ordine alla individuazione dei costi e delle spese oggetto di limitazione si precisa che la riduzione al cinquanta per cento dell'ammontare deducibile riguarda i costi relativi all'acquisto (quota di ammortamento) nonché le spese relative ai canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e all'impiego dei beni suddetti intendendosi per tali tutte le spese necessarie per l'utilizzo del bene. Rientrano quindi nelle spese di impiego, ad esempio, le spese per il carburante e i lubrificanti che, per effetto della disposizione in commento, sono deducibili al cinquanta per cento, mentre restano deducibili nella misura del cento per cento le spese di manutenzione, riparazione e custodia, nonché le altre spese relative ai veicoli (quali assicurazione R.C. auto, tassa di possesso, di immatricolazione e pedaggi autostradali).

Per espressa previsione normativa sono comunque esclusi dalla disciplina limitativa in oggetto gli autoveicoli, i ciclomotori e i motocicli adibiti a uso pubblico, quelli destinati a essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attività propria dell'impresa e quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti, intendendo per tali quelli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata, quali,

ad esempio, le autovetture delle imprese che effettuano noleggi ovvero attività di scuola guida.

Per effetto della prevista limitazione della deducibilità delle quote di ammortamento i veicoli in questione devono considerarsi relativi all'impresa nella medesima misura. Pertanto, anche la plusvalenza o la minusvalenza derivante dalla cessione del veicolo rileva ai fini fiscali al cinquanta per cento. Qualora il veicolo sia ad uso promiscuo solo in alcuni dei periodi di tempo in cui è posseduto, la plusvalenza o la minusvalenza rileva ai fini fiscali in misura proporzionale al rapporto tra ammortamento dedotto e quello complessivamente effettuato. Ad esempio, nel caso in cui la plusvalenza realizzata sia di 1.200, l'ammortamento complessivo di 10.000, di cui 7.500 già dedotto, la quota di plusvalenza rilevante ai fini fiscali sarà pari a  $1.200 \times 7.500 : 10.000 = 900$ .

### 7. Veicoli concessi in uso ai dipendenti

Per quanto riguarda i veicoli concessi in uso ai dipendenti occorre distinguere le seguenti ipotesi di utilizzo:

- qualora i veicoli siano stati concessi in uso esclusivo ai dipendenti, ferma restando l'assoggettabilità a tassazione in capo ai dipendenti medesimi di un importo determinato secondo il criterio del costo specifico di cui all'art. 48, comma 3, del Tuir, l'impresa potrà far concorrere i costi e le spese sostenuti alla determinazione del reddito, quale spesa per prestazione di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Tuir, indipendentemente dalla cilindrata dei veicoli nei limiti del costo specifico che costituisce reddito per il dipendente;
- qualora i veicoli siano usati dai dipendenti promiscuamente per l'uso personale e per quello aziendale, è necessario anzitutto operare una distinzione tra il criterio di tassazione applicabile ai dipendenti e quello di deduzione applicabile da parte dell'impresa che ha concesso in uso il bene stesso.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti, ai fini della tassazione per il periodo d'imposta 1996 deve essere assunto, quale compenso in natura, il costo specifico sostenuto dal datore di lavoro determinato ai sensi dell'art. 48, comma 3, del Tuir mentre, a decorrere dal periodo d'imposta 1997, il compenso in natura da attribuire a detti dipendenti deve invece essere stabilito ai sensi dell'art. 48, comma 3-bis, dello stesso Tuir (vedi circolare n. 29/E del 7 febbraio 1997).

Per quanto riguarda l'impresa, se i veicoli di cui trattasi sono di cilindrata superiore a 2000, a 2500 se con motore diesel, ovvero a 350 centimetri cubici per i motocicli, l'ammontare dei costi e delle spese imputabile all'uso personale o familiare del dipendente può essere dedotto dall'impresa, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Tuir, per la parte eccedente il costo specifico che costituisce reddito per il dipendente; la restante parte dei costi e spese relativi agli stessi veicoli non sono deducibili.

Qualora, invece, siano dati in uso promiscuo veicoli di cilindrata non superiore a 2000 o a 2500 cc con motore diesel, ovvero a 350 centimetri cubici, se trattasi di motocicli, ferma restando la deduzione della parte di costi e spese quale retribuzione in natura al dipendente, secondo le modalità sopra esposte, le società possono fruire della deduzione in misura integrale della restante parte degli stessi.

Tuttavia, anche con riferimento a questi ultimi soggetti, se i veicoli sono stati concessi in uso promiscuo soltanto per una parte del periodo d'imposta, la deducibilità dei costi e delle spese riferentesi al periodo in cui non vi è stato tale uso promiscuo è ammessa in misura non superiore al 50 per cento del loro ammontare;

- qualora, infine, i veicoli siano stati concessi ai dipendenti per uso esclusivamente aziendale, ai fini della deduzione dei costi e delle spese da parte dell'impresa si rende applicabile il regime fiscale previsto dall'art. 67, comma 8 bis, del Tuir, se si tratta di veicoli di cilindrata superiore a 2000 o a 2500 cc con motore diesel, ovvero a 350 centimetri cubici per i motocicli, e quello previsto dallo stesso art. 67, comma 10, se trattasi di veicoli con motore non superiore alle predette cilindrature.

## 8. Contributo del 15 per cento dovuto dai datori di lavoro

Il comma 194 dell'art. 1 della citata legge n. 662 del 1996 ha previsto che i datori di lavoro che non abbiano versato i contributi di previdenza e assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'art. 9-bis, comma 1, del d.l. 29 marzo 1991, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, come sostituito dal comma 193 dell'art. 1 della stessa legge n. 662 del 1996, sono tenuti al pagamento di un importo pari al 15 per cento dei predetti contributi e somme.

Il pagamento dell'importo in questione deve essere effettuato in 18 rate bimestrali consecutive di eguale importo, a partire dal 20 febbraio 1997.

Il predetto importo, ove imputato al conto economico, è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 62 del Tuir (spese per prestazioni di lavoro). Si ricorda, tuttavia, che per espressa previsione del quarto periodo dello stesso comma 194 dell'art. 1 della legge n. 662, è possibile imputare il predetto importo, in parti uguali, al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate di pagamento. Pertanto, la deducibilità dell'importo in questione può essere operata anche nel periodo d'imposta in cui abbia inizio la procedura di rateizzazione e nei successivi periodi in cui la stessa procedura abbia corso.

## 9. Disciplina delle società non operative

La disciplina delle società non operative, di cui all'art. 30, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è stata modificata dall'art. 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Le modifiche introdotte incidono, fra l'altro sull'ambito soggettivo della disciplina stessa (la cui applicazione viene estesa anche alle società in nome collettivo e alle società in accomandita semplice), sui criteri di individuazione delle società non operative e, inoltre, sulle modalità di determinazione del reddito imponibile minimo. Tali modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 15 settembre 1996.

Sono definite società non operative le società e gli enti che, ove ricorrano i presupposti di carattere oggettivo, rivestano una delle seguenti forme giuridiche: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir (società di armamento e società di fatto), società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato. A tali soggetti si applica la suddetta disciplina indipendentemente dal regime contabile adottato.

Sono esclusi dalla disciplina delle società non operative:

- 1) i soggetti ai quali per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali, come, ad esempio:
  - le società finanziarie di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 385 del 1993;
  - i Centri autorizzati di assistenza alle imprese e ai lavoratori dipendenti e pensionati di cui all'art. 78 della legge n. 413 del 1991;
  - le società sportive che, dovendo stipulare contratti con atleti professionisti, sono costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91;
  - le società per azioni costituite da enti locali territoriali di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

- 2) i soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

Si precisa che va considerato periodo di normale svolgimento dell'attività quello in cui è stata svolta l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale. Pertanto, non si considera periodo di normale svolgimento dell'attività:

- quello da cui decorre la messa in liquidazione ordinaria, ovvero l'inizio della procedura di liquidazione coatta amministrativa o fallimentare. In proposito si precisa che il periodo che precede quello in cui ha avuto inizio la liquidazione è considerato "normale" anche se di durata inferiore a quella prevista ordinariamente. Va, altresì, considerato periodo di normale svolgimento dell'attività quello relativo ad un esercizio di durata inferiore a quella stabilita nell'atto costitutivo a causa di modifiche che interrompono la durata dell'esercizio medesimo senza incidere sul tipo di attività svolta, come avviene, ad esempio, nei casi di trasformazione, fusione e scissione;
- quelli successivi al primo periodo d'imposta qualora la società, in tali

periodi, non abbia ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale ad esempio perché: la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo di imposta – per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore –; non sono state concesse le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste; viene svolta esclusivamente una attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi.

Si fa presente, inoltre, che va considerato periodo di normale svolgimento dell'attività anche quello in cui la società ha affittato o concesso in usufrutto l'unica azienda posseduta ovvero ha affittato i terreni agricoli di proprietà;

- 3) i soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta coincidente con l'apertura della partita I.V.A., a prescindere dall'inizio dell'attività produttiva;
- 4) le società in amministrazione controllata o straordinaria, relativamente ai periodi di imposta interessati da tali procedure;
- 5) le società e gli enti i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati italiani;
- 6) le società esercenti pubblici servizi di trasporto.

Sono, inoltre, escluse dalla disciplina in esame le società cooperative e le società di mutua assicurazione, gli enti commerciali e non commerciali residenti nel territorio dello Stato, le società consortili, le società e gli enti non residenti privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Il verificarsi dei casi di esclusione sopra elencati comporta la non applicazione della normativa concernente le società non operative, senza pertanto che occorra a tal fine fornire la prova contraria prevista dal secondo periodo del comma 1 dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994.

Si ricorda che le società considerate non operative nel periodo d'imposta in corso alla data del 15 settembre 1996 nonché quelle che a tale data si trovano nel primo periodo di imposta possono fruire, ricorrendone le condizioni, della disciplina di scioglimento agevolato di cui ai commi 38 e seguenti dello stesso art. 3 della legge n. 662 del 1996, deliberando lo scioglimento entro il 31 maggio 1997 e richiedendo la cancellazione dal registro delle imprese a norma dell'art. 2456 del cod. civ., entro un anno dalla delibera di scioglimento.

Ne discende, che le società interessate al suddetto scioglimento sono soggette, ove ne ricorrano i presupposti, alla disciplina delle società non operative in riferimento ai periodi d'imposta antecedenti lo scioglimento stesso (sempre che, beninteso, la società non si trovi nel primo periodo d'imposta).

Si precisa, inoltre, che la disciplina delle società non operative si applica sia ai soggetti che svolgono la loro attività in regime di contabilità ordinaria, sia a soggetti che sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata.

Sono qualificate come non operative le società che hanno conseguito un ammontare complessivo di ricavi, incrementi di rimanenze e proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, inferiore alla somma degli importi che risultano applicando:

- a) l'1 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 53, comma 1, lett. c), del Tuir, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;
- b) il 4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, (navi destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50), anche in locazione finanziaria;
- c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

I componenti da considerare ai fini della verifica dell'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, sono quelli desumibili dal conto economico.

In particolare, per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio, occorre tener conto:

- a) per i ricavi, della somma degli importi risultanti dalle voci 1 e 5 dello schema di conto economico previsto dall'articolo 2425 del cod. civ., e, cioè:
  - ricavi delle vendite e delle prestazioni;
  - altri ricavi e proventi, compresi i contributi in conto esercizio;
- b) per gli incrementi di rimanenze, della somma delle variazioni positive delle voci 2, 3 e 11 e cioè:
  - variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
  - variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
  - variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.

Al riguardo si fa presente che l'ammontare delle predette voci va assunto quale risulta dal conto economico anche quando il relativo importo deriva dalla somma algebrica di sottovoci con opposto segno algebrico.

Per le società e gli enti non residenti che svolgono attività commerciale in Italia mediante stabile organizzazione si deve tener conto dei soli ricavi, incrementi di rimanenze e proventi, esclusi quelli straordinari, conseguiti dalla stabile organizzazione.

c) per i proventi, i soggetti tenuti a redigere il bilancio secondo lo schema previsto dall'articolo 2425 del cod. civ. devono tener conto di quelli che nel conto economico vanno indicati alle voci C15 e C16. Per i soggetti che redigono il bilancio secondo le regole stabilite dal D.Lgs. n. 87 del 1992 e dal provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992, rilevano gli importi risultanti dalle voci 10, 20, 30, 40 e 70.

Per i soggetti esonerati alla redazione del bilancio ai fini fiscali il valore dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, va desunto dalle scritture contabili previste dall'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Le società commerciali di persone che affittano terreni agricoli devono fare riferimento al canone risultante dal conto economico ovvero, qualora non siano tenute alla redazione del bilancio, a quello risultante dalla contabilità semplificata.

Per quanto riguarda l'individuazione dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. c) del Tuir, occorre fare riferimento alle azioni, alle quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché alle obbligazioni ed agli altri titoli in serie o di massa che devono essere presi in considerazione sia se costituiscono attivo circolante, sia se costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

In proposito, per quanto riguarda i soggetti tenuti alla redazione del bilancio secondo D.Lgs n. 127 del 1991, tali beni sono allocati, come immobilizzazioni finanziarie, nei seguenti punti dello schema di stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del c.c.:

- B, III, 1) - partecipazioni;
- B, III, 3) - altri titoli;
- B, III, 4) - azioni proprie;

ovvero come attivo circolante, nei seguenti punti del predetto schema di stato patrimoniale:

- C, III, 1), 2), 3) e 4) - partecipazioni;
- C, III, 5) - azioni proprie;
- C, III, 6) - altri titoli.

Con riferimento alle azioni proprie, si rileva che, anche se si tratta di titoli richiamati dall'art. 53 del Tuir, esse, ai sensi dell'art. 2357-ter del c.c. non danno diritto all'utile che è attribuito proporzionalmente alle altre azioni e, pertanto, non essendo idonee a produrre proventi, non rilevano ai fini in esame.

Per quanto riguarda le quote di partecipazioni in società di persone va evidenziato che esse, non essendo ricomprese fra i beni indicati nell'art. 53 comma 1, lettera c), del Tuir, sono rilevanti ai fini della disciplina in esame come altre immobilizzazioni su cui si applica la percentuale del 15 per cento, sempreché evidentemente costituiscano immobilizzazioni finanziarie.

Si precisa, inoltre, che, con riferimento al valore dei crediti, rientrano nella base di computo i crediti derivante da operazioni di finanziamento. Non devono essere inclusi nel computo in esame i depositi bancari, in quanto i medesimi costituiscono disponibilità liquide e, come tali, vanno indicate nell'attivo circolante al punto IV, 1.

Per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio ai fini fiscali il valore dei beni e delle immobilizzazioni va desunto dalle scritture contabili previste dall'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973. Ne discende che, ai fini della disciplina in esame, non si tiene conto dei crediti, in quanto gli stessi non emergono da tali scritture contabili.

Per quanto riguarda la determinazione del valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e dai beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria, stante il tenore letterale della norma occorre tener conto, oltre che dei beni immobili costituiti da terreni e fabbricati, anche

dei già menzionati beni indicati nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972.

Stante il tenore letterale della norma, ai fini di cui trattasi, rilevano soltanto i beni acquisiti in locazione finanziaria e non anche quelli in locazione, in comodato o presi a noleggio.

In particolare, tali beni emergono, come immobilizzazioni materiali, dalle seguenti voci dello schema di stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del c.c.:

- B, II, 1) - i terreni e i fabbricati;
- B, II, 4) - i beni di cui al citato art. 8 bis.

Per i soggetti esonerati dalla redazione del bilancio ai fini fiscali, il valore dei beni e delle immobilizzazioni va desunto dalle scritture contabili previste dall'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Rientrano nella voce "altre immobilizzazioni" gli impianti e i macchinari (B, II, 2)), nonché le attrezzature industriali e commerciali (B, II, 3)) e gli altri beni di cui alla voce B, II, 4), diversi dalle navi, alle quali si applica la percentuale del 15 per cento.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 30 in esame, ai fini della determinazione del valore dei beni, trova applicazione l'articolo 76, comma 1, del Tuir; (quindi il costo dei beni ammortizzabili va assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte e degli eventuali contributi), per i beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dall'impresa concedente ovvero, in mancanza di documentazione, la somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto, mentre per quelli per i quali sia stata esercitata l'opzione di riscatto va assunto, quale valore di riferimento, il prezzo di riscatto.

Per quanto riguarda le attività finanziarie, diverse da quelle indicate nell'art. 53, comma 1, lettera c) del Tuir (come ad esempio le partecipazioni in società personali), va precisato che esse rilevano ai fini in esame solo se costituiscono immobilizzazioni. Relativamente alle immobilizzazioni immateriali, si precisa che, ai fini in questione, devono ritenersi suscettibili di produrre ricavi o proventi sia quelle rappresentate da veri e propri beni (diritti di brevetto, concessioni, licenze etc...) sia quelle rappresentate da costi ad utilità pluriennale (quali, ad esempio, l'avviamento, i costi di impianto e di ampliamento, le spese di pubblicità etc...). A questo ultimo riguardo l'ammontare da assumere ai fini dell'applicazione delle percentuali previste dalla norma in esame è quello al netto degli importi già dedotti in precedenti esercizi.

Sono da considerare tra le altre immobilizzazioni anche i beni strumentali di valore inferiore al milione.

Per i soggetti esonerati dalla redazione del bilancio ai fini fiscali il valore dei beni e delle immobilizzazioni va desunto dalle scritture contabili previste dall'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Per quanto riguarda sia le immobilizzazioni materiali che quelle immateriali, si precisa che vanno comunque escluse quelle "in corso", in quanto le medesime si trovano in una fase non idonea a produrre alcun tipo di provento. Analogamente non rilevano, ai fini in esame, "gli acconti".

**MODALITÀ DI CALCOLO**

Per verificare se la società è da considerare, o meno, non operativa occorre mettere a raffronto l'ammontare complessivo dei ricavi, dei proventi e dell'incremento delle rimanenze con quello risultante dalla somma degli importi ottenuti dall'applicazione delle previste percentuali al valore dei beni indicati nel comma 1 del citato art. 30, lett. a), b) e c). A tal fine i ricavi, i proventi e gli incrementi di rimanenze nonché i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Nel caso in cui un bene non sia stato posseduto per l'intera durata dell'esercizio il suo valore dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso. Analogamente nel caso in cui l'esercizio abbia durata inferiore o superiore all'anno dovrà essere operato il ragguaglio all'anno.

**DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE MINIMO**

Il reddito imponibile minimo che, salva la prova contraria, deve essere dichiarato dalle società non operative si presume non inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai già menzionati valori delle categorie di beni posseduti nell'esercizio, delle percentuali dello 0,75 per cento (sul valore dei beni indicati nell'art. 53, comma 1 lettera c), del Tuir anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie aumentato del valore dei crediti), 3 per cento (sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e dai beni indicati nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972) e del 12 per cento (sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni).

Nel caso in cui l'esercizio interessato risulti di durata diversa da 12 mesi, il reddito presunto va ragguagliato a tale diversa durata. Infine, si fa presente che, in luogo della compilazione del prospetto per la verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo, il soggetto interessato può allegare alla dichiarazione dei redditi una attestazione, redatta nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiara di possedere i requisiti per essere considerato società operativa sulla base di quanto disposto dall'art. 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la stessa autocertificazione può essere resa per dichiarare di non possedere i requisiti previsti dalla menzionata disposizione e, conseguentemente in quanto società non operativa di applicare la disciplina di cui al comma 3 della disposizione medesima. In tal caso deve essere barrata l'apposita casella posta nel rigo 019 del Mod. 750 base

**PERDITE DELL'ESERCIZIO E DEGLI ESERCIZI PREGRESSI**

In conformità a quanto già precisato nella circolare n. 140/E del 15 maggio 1995, si ribadisce che la disciplina delle società di

comodo non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge.

Le perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti possono essere computate in diminuzione soltanto della parte di reddito eccedente quello minimo come sopra determinato.

In conseguenza dell'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione della norma alle società in nome collettivo e in accomandita semplice - le quali, ai fini Irpef, imputano il reddito o la perdita ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili di ciascuno di essi - la locuzione «perdite di esercizi precedenti» riguarda tutte le perdite pregresse d'impresa in contabilità ordinaria conseguite dai soci, incluse, anche quelle eventualmente derivanti dallo svolgimento di un'attività imprenditoriale autonoma del socio o quelle derivanti dalla partecipazione a società di persone, anche se considerate «operative», così come risultano dal relativo prospetto contenuto nei modelli di dichiarazione (mod. 740 base).

Conclusivamente, le perdite di esercizi precedenti, risultanti dal relativo prospetto, possono essere portate in diminuzione soltanto per la parte eccedente il totale delle quote di reddito «minimo» determinate secondo le indicazioni già fornite. Eventuali perdite dell'esercizio (evidenziate, ad esempio, nel quadro F o G ovvero nello stesso quadro H con riferimento alla partecipazione in altre società di persone) possono, invece, essere computate in diminuzione del reddito imputato al socio.

**PROVA CONTRARIA**

Gli uffici delle imposte possono rettificare il reddito qualora lo stesso sia stato dichiarato in misura inferiore a quella stabilita dalla normativa in esame anche mediante l'applicazione della procedura di accertamento parziale prevista dall'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice.

A pena di nullità dell'accertamento, gli uffici devono richiedere al contribuente, anche per lettera raccomandata, chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nella risposta devono essere indicati i motivi posti a fondamento della prova contraria di cui al comma 1 del medesimo art. 30. I motivi non adottati nelle risposte non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento.

Analogamente a quanto previsto nelle altre ipotesi di accertamento parziale di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, anche per gli accertamenti effettuati nei confronti delle società non operative per determinare il maggior reddito rispetto a quello dichiarato, gli uffici procederanno all'iscrizione provvisoria a ruolo del 50 per cento della maggiore imposta dovuta.

La prova contraria, che può essere fornita dal soggetto per vincere la presunzione di non operatività, deve essere sostenuta da riferimenti ad oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di proventi e di

incrementi di rimanenze di ammontare almeno pari a quello presunto, il cui raggiungimento è richiesto perché la società possa essere esclusa dalla disciplina in esame.

La prova contraria può essere fornita ogni qualvolta si verificano situazioni di carattere straordinario da cui scaturiscono conseguenze obiettivamente riscontrabili, non suscettibili di valutazioni soggettive.

In base a tali principi si può affermare, ad esempio, che costituisce valida prova contraria:

- la circostanza, obiettivamente provata, che una società non abbia potuto conseguire maggiori ricavi, incrementi di rimanenze o proventi a causa di una crisi di settore che assume carattere straordinario. Naturalmente il contribuente deve altresì dimostrare che, in assenza di detta situazione di carattere straordinaria, avrebbe conseguito un ammontare di ricavi, incrementi di rimanenze e proventi non inferiore a quello presunto (facendo, ad esempio, riferimento all'ammontare degli stessi risultante dai bilanci relativi agli esercizi nei quali non sussisteva la situazione di crisi);
- la circostanza che una società finanziaria abbia conseguito minori proventi a causa della mancata distribuzione di dividendi da parte delle società controllate interessate, ad esempio, da crisi di settore, sempreché, naturalmente, si possa presumere che sarebbero stati, altrimenti, distribuiti dividendi il cui conseguimento avrebbe consentito alla società controllante di raggiungere il limite dei proventi presunti;
- la circostanza che la società abbia subito un furto che ha inciso in misura rilevante sulla entità delle rimanenze finali o sui ricavi in misura tale da impedire il raggiungimento del limite dei ricavi, incrementi di rimanenze e proventi minimi presunti.

**7****MOD. 760/A - REDDITO COMPLESSIVO**

Il presente modello deve essere compilato tenendo conto di quanto di seguito specificato.

Il **rigo A1** interessa i soggetti:

- 1) che direttamente o indirettamente sono controllati da società non residenti;
- 2) che direttamente o indirettamente controllano società non residenti;
- 3) che direttamente o indirettamente sono controllati da società che controllano società non residenti.

A tal fine si precisa che la nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 del cod. civ.. Trattasi di ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva della joint venture), il diritto di nomina della

maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o direttivi della società, l'esistenza di membri comuni dei consigli di amministrazione, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc.

Pertanto i soggetti interessati devono barrare:

- La **casella A**, se si tratta di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
- la **casella B**, se si tratta di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente;
- la **casella C**, se si tratta di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

In tal caso, sulla busta nella quale va inserita la dichiarazione, va barrata l'apposita casella.

#### ■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

Il reddito d'impresa è determinato, ai sensi dell'art. 52, apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo A2** o **A3**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni del testo unico.

#### Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo A4**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze patrimoniali").

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive contenuto nel presente Mod. 760/A.

In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo A32**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare indicate nel predetto prospetto (**rigo A68**), ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo A4**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel predetto prospetto (**rigo A69**).

Nello stesso **rigo A4** va indicata la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio di plusvalenze realizzate e delle predette sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Con riferimento al **rigo A5**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. e) e f) del comma 1 dell'art. 53, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto; tuttavia, il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva stessa sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i proventi sono stati incassati compilando il prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive contenuto nel presente Mod. 760/A.

L'ammontare dei proventi non accantonati nell'apposita riserva, che si intende rateizzare, va evidenziato nel predetto prospetto (**rigo A70**). In tal caso l'importo imputato al conto economico va indicato nel **rigo A33** e quello della quota costante, evidenziato nel prospetto stesso (**rigo A71**), va indicato nel **rigo A5**, unitamente alla quota costante, imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti periodi d'imposta (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità").

Nel caso di partecipazione della società o ente in società di tipo personale, residenti nel territorio dello Stato, o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - residente nel territorio dello Stato, si deve tener conto della quota di reddito imputata alla società o ente dichiarante, ai sensi dell'art. 5, che va indicata nel **rigo A6** o della perdita imputata a tali soggetti dal GEIE, che va indicata tra le altre variazioni in diminuzione, mentre l'ammontare degli utili, o delle perdite, imputati al conto economico va indicato nel **rigo A34**, o tra le altre variazioni in aumento (vedere in **Appendice** la voce "Partecipazione di società di capitali in società di persone").

I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali per gli immobili situati nel territorio dello Stato (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129) o a norma dell'art. 84, per quelli situati all'estero.

Pertanto nei **righe A8** e **A35** vanno indicati, rispettivamente, le spese e i proventi contabilizzati e nel **rigo A7** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate tenendo anche conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione.

Al riguardo si fa presente che, per effetto dell'art. 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati rispettivamente del 55 e del 45 per cento.

Nel **rigo A9** vanno indicati i ricavi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi dei cosiddetti "ravvedimenti operosi" o adeguarsi ai ricavi derivanti dall'applicazione dei parametri (vedere "Le novità della disciplina del reddito d'impresa").

#### "Ravvedimento operoso" ai fini penali

(Art. 1, 4° comma, DL 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516)

*Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi di corrispettivi da cui derivano componenti positivi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione dei redditi e sia versata l'imposta globalmente dovuta.*

*Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.*

*Occorre peraltro che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.*

*Si rileva che ai sensi dell'art. 1, 4° comma, lett. c), del DL n. 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte.*

#### "Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi

(Art. 55, 4° comma, DPR 29 settembre 1973, n. 600)

*Tale norma prevede che se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 dello stesso decreto non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), della legge n. 413 del 1991, il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad un ventesimo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili.*

**Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri**

(Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

Tale norma prevede che ai contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi non annotati nelle scritture contabili per evitare l'accertamento induttivo sulla base dei parametri, previsto dall'art. 3, comma 181, della legge n. 549 del 1995 (richiamato dall'art. 3, comma 125, legge 23 dicembre 1996, n. 662), si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del DPR n. 600 del 1973 (c.d. "ravvedimento operoso" ai fini amministrativi) ma non è dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi non annotati. Pertanto, il contribuente, senza l'applicazione di sanzioni, può incrementare i ricavi per adeguarli alle risultanze dei parametri approvati con il DPCM 29 gennaio 1996 come modificato per effetto delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 125, ultimo periodo, della citata legge n. 662 del 1996. L'importo di tale adeguamento va anche evidenziato nell'apposito spazio.

Nei **rigli A10, A11 e A12** devono essere indicati gli ammontari delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 59, 60 e 61, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza.

Si fa presente che ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell'art. 60, è fatto obbligo di allegare, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa (vedere in **Appendice** la voce "Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale").

In relazione al **rigo A13** si osserva che a norma dell'art. 62, comma 3, i compensi spettanti agli amministratori, determinati in misura fissa o a titolo di partecipazione agli utili, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. Pertanto, i compensi imputati al conto economico dell'esercizio ma non corrisposti entro la chiusura dell'esercizio, devono formare oggetto di variazione in aumento.

Nel **rigo A14** deve essere indicata la parte dell'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente (compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito) compensati a norma di legge o di contratto, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3 (vedere in **Appendice** la voce "Deducibilità degli interessi passivi").

Nel **rigo A15** vanno indicate le imposte indeducibili e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento (vedere in **Appendice** la voce "Imposte indeducibili"). Per effetto dell'art. 64, comma 2, l'INVIM decennale di cui all'art. 3 del DPR n. 643 del 1972 è ammessa in deduzione per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il

pagamento e nei quattro successivi. Pertanto nel **rigo A16** va indicato l'intero importo dell'INVIM decennale imputata al conto economico e nel **rigo A37** la quota pari ad 1/5 dell'importo pagato nell'esercizio, unitamente alla quota costante imputabile al reddito dell'esercizio relativa all'INVIM decennale pagata negli esercizi precedenti. Nel **rigo A17** vanno indicate le spese indeducibili relative ad opere o servizi - forniti direttamente o indirettamente - utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Si ricorda che dette spese sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Nel **rigo A18** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dall'art. 65, comma 2, lett. c-querter).

Nel **rigo A19** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle indicate nell'art. 66 e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.

Nei **rigli da A24 ad A27** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte (vedere in **Appendice** la voce "Operazioni in valuta", relativamente agli accantonamenti per rischi di cambio non deducibili in tutto o in parte).

Nel **rigo A29** va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis.

Nel **rigo A30** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tali rigli, fra l'altro:

- la sopravvenienza attiva derivante dalla rideterminazione, effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del DL n. 357 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, qualora i beni oggetto dell'investimento agevolato ai sensi della predetta norma, siano stati ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono stati realizzati. Ai fini della determinazione della citata sopravvenienza si rinvia all'apposito prospetto **contenuto nel presente Mod. 760/A1** (vedere in **Appendice** la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito");

- il valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti (art. 53, comma 2);

- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;

- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5;

- le spese e gli altri componenti negativi di reddito, derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla UE e aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., che sono indeducibili per effetto del comma 7-bis dell'art. 76 (al riguardo si veda il D.M. 24 aprile 1992);

- l'ammontare indeducibile dei contributi del datore di lavoro al fondo pensione (art. 13, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124).

- il costo sostenuto per l'acquisizione di beni o di servizi ceduti o prestati dai contribuenti in regime sostitutivo di cui all'art. 1 del DL n. 357 del 1994, che non costituiscono componenti negativi deducibili ai fini della determinazione del reddito dei cessionari o committenti.

Nel **rigo A36** vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione, che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, nonché i compensi corrisposti agli amministratori delle società e degli enti commerciali imputati al conto economico in un esercizio precedente (ad esclusione di quelli che dovevano essere fiscalmente dedotti nell'esercizio di competenza).

Nel **rigo A38** va indicata la quota costante imputabile al reddito dell'esercizio delle svalutazioni dei crediti indicati nell'art. 71, comma 3, effettuate da enti creditizi e finanziari di cui al D.Lgs. n. 87 del 1992 per la parte eccedente quella dedotta nel precedente esercizio nonché la seconda quota costante dell'ammontare determinato ai sensi dell'art. 3, comma 107, della legge n. 549 del 1995 relativo alle svalutazioni e agli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti non dedotti fino all'esercizio anteriore a quello di prima applicazione della disciplina prevista dall'art. 71 (rigo A122 del Mod. 760/96).

Nel **rigo A41** va indicato il 60 per cento degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., non residenti nel territorio dello Stato, i quali sono tassabili, in base all'art. 96, per il 40 per cento del loro ammontare nel periodo di imposta nel quale sono percepiti (ma si computano per l'intero ammontare ai fini delle disposizioni relative alla maggiorazione di conguaglio di cui agli artt. 105, 106 e 107). Per il computo del credito per le imposte pagate all'estero, di cui all'art. 15, l'imposta pagata all'estero va assunta nello stesso limite del 40 per cento.

Nel **rigo A42** va indicato il 95 per cento degli utili distribuiti da società cc.dd. "figlie" residenti in Paesi della UE, che fruiscono dell'esenzione di cui all'art. 96-bis, comma 1 [vedere in **Appendice** la voce

"Dividendi distribuiti da società non residenti (art. 96-bis)".

Nel **rigo A43** va indicato, qualora imputato al conto economico, l'ammontare dei seguenti crediti d'imposta (vedere in **Appendice** la rispettiva voce "Crediti di imposta"):

- credito d'imposta sui dividendi;
- credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale;
- credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi;
- credito di imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimenti immobiliari chiusi.

Nel **rigo A44** va indicato l'ammontare di reddito esente ai fini IRPEG, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nella quarta pagina del modello base secondo le istruzioni alla compilazione di detto prospetto.

Nel **rigo A45** va indicato il reddito agevolato a fronte degli investimenti effettuati ai sensi dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995. Detto reddito è pari alla differenza tra l'importo di **rigo A1-95**, colonna 5, del "Prospetto per la determinazione del reddito reinvestito", collocato nel Mod. 760/A1 (vedere in **Appendice** la rispettiva voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito") e il reddito escluso dall'imposizione nel periodo d'imposta precedente ai sensi dell'art. 3 del DL n. 357 del 1994, di cui al Mod. 760/A/96, **rigo A88**.

I soggetti che hanno realizzato investimenti e che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995, devono indicare, nel medesimo **rigo A45**, il 50 per cento della differenza tra l'ammontare degli investimenti realizzati nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994, assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo e la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi precedenti (vedere in **Appendice** la rispettiva voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito").

Nel **rigo A46** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate.

Si fa presente che per effetto dell'art. 75, comma 4, tra le altre variazioni in diminuzione possono essere indicate le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi. In ogni caso non sono deducibili i costi e gli oneri che non sono stati registrati nelle apposite scritture contabili prescritte ai fini delle imposte sui redditi (registro dei beni ammortizzabili).

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 1 del DL 30 dicembre 1995, n. 566, convertito dalla legge 10 febbraio 1996, n. 58, per il

periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1995 e per i due successivi, il reddito degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione è ridotto a titolo di deduzione forfetaria, delle percentuali ivi indicate applicate ai ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), costituiti soltanto da quelli relativi all'attività di cessione di carburante, restando, quindi, esclusi i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi). Nel **rigo A48** va indicato il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di **rigo A2** (o **A3**) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione.

Nell'ipotesi in cui nel **rigo A48** è stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al **rigo A49**, va riportato nel **rigo A50**.

L'ammontare delle erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, (ad esclusione di quelle previste dalla lett. c-quater) dello stesso comma), e quelle di cui all'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 28 giugno 1996, n. 367 (vedere la voce "Erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale" nelle "Novità del reddito di impresa") va determinato applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di **rigo A48**, assunto al netto delle erogazioni stesse.

#### ■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

Agli effetti dell'ILOR, il reddito va determinato con i criteri stabiliti nel titolo II del Tuir (relativi alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEG).

Pertanto, assumendo a base il reddito (o la perdita) di **rigo A48**, da indicare nel **rigo A52**, occorre considerare quegli elementi reddituali che differenziano, aumentando o diminuendolo, il reddito ai fini dell'ILOR rispetto a quello determinato ai fini dell'IRPEG.

Tra le variazioni in diminuzione vanno indicati, nel **rigo A57** i redditi dei fabbricati a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli e i redditi agrari, in quanto tali redditi sono esclusi dall'ILOR, per effetto dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992.

Occorre tener presente che in caso di ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito solo ai fini ILOR o solo ai fini IRPEG, l'ammontare degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi, che si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito ai fini dell'ILOR, va calcolato rideterminando il rapporto di deducibilità di cui all'art. 63.

A tal fine, i redditi esclusi dall'ILOR ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, non vanno considerati né al numeratore né al denominatore del predetto rapporto di deducibilità, in confor-

mità a quanto previsto dall'art. 118, comma 2.

I redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti residenti vanno invece considerati sia al numeratore che al denominatore del predetto rapporto di deducibilità, per effetto delle norme contenute nell'art. 3, comma 104, della legge n. 549 del 1995 che ha esteso anche a tali redditi, oggettivamente esclusi dall'ILOR ai sensi dell'art. 115 del Tuir, il criterio previsto per i dividendi e gli interessi di provenienza estera che, pur concorrendo solo in parte a formare reddito ai fini IRPEG, sono computati, ai fini del rapporto di deducibilità di cui all'art. 63, per l'intero ammontare.

La differenza (positiva o negativa) tra l'ammontare degli interessi passivi (e delle spese e altri componenti negativi) deducibile ai fini IRPEG e quello deducibile ai fini ILOR va indicata nel **rigo A55** o nel **rigo A63**.

Nel **rigo A61** va indicato il residuo 40 per cento non dedotto nel **rigo A41** nonché il residuo 5 per cento non dedotto nel **rigo A42**.

Nel **rigo A62** va indicato l'ammontare del reddito esente ai fini dell'ILOR per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nella quarta pagina del modello base, secondo le istruzioni alla compilazione del prospetto stesso.

Nel **rigo A66** va indicato l'importo delle erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, (ad esclusione di quelle previste dalla lett. c-quater dello stesso comma), e quelle di cui all'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 28 giugno 1996, n. 367 (vedere la voce "Erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale" nelle "Novità del reddito di impresa") applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di **rigo A65**, assunto al netto delle erogazioni stesse.

Nel **rigo A67** va indicata la differenza tra il reddito di **rigo A65** e l'importo di **rigo A66**.

#### ■ PROSPETTO DEI DATI CONCERNENTI LA MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO

Il presente prospetto, che va compilato dalle società ed enti di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'art. 87, è formato da due sezioni.

Nella **Sezione 1** (calcolo della maggiorazione di conguaglio) vanno indicate:

- **rigo 01**, le somme distribuite ai soci o partecipanti sull'utile dell'esercizio, al netto della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore;
- **rigo 02**, le somme distribuite sull'utile dell'esercizio non soggette a maggiorazione di conguaglio, in quanto non eccedono il 64 per cento del reddito dichiarato dell'esercizio (al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi) o, per la parte eccedente, in quanto coperta dalla franchigia non utilizzata negli esercizi precedenti, indicata nel **rigo 12** ovvero in quanto corrispondente agli utili fruenti dell'agevolazione di cui all'art. 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64 o agli utili esenti ex art. 96-bis, comma 1;
- **rigo 03**, le somme distribuite sull'utile dell'esercizio soggette a maggiorazione

di conguaglio e l'importo della maggiorazione stessa;

- **rigo 04**, le riserve o altri fondi distribuiti nel corso dell'esercizio, al netto della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore;
- **rigo 05**, le riserve o altri fondi di rigo 04, per la parte non soggetta a maggiorazione di conguaglio;
- **rigo 06**, riserve o altri fondi di rigo 04, per la parte soggetta a maggiorazione di conguaglio e l'importo della maggiorazione stessa.

Nella **Sezione 2** (entità delle riserve) nei rigi da 07 a 11 vanno indicate, per gruppi, le riserve esistenti alla data di chiusura dell'esercizio a seconda della categoria di appartenenza.

Con riguardo agli incrementi, va tenuto presente che le riserve formate con gli utili di esercizio in sede di approvazione del bilancio si intendono costituite nel periodo d'imposta in cui è intervenuta la relativa delibera e pertanto vanno evidenziate nell'anzidetta sezione seconda, nella dichiarazione relativa allo stesso periodo d'imposta.

Si ricorda che in conformità a quanto stabilito con la circolare n. 310/E del 4 dicembre 1995, la distribuzione di riserve e fondi di rigo 07, deliberata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995, deve intendersi riferita innanzitutto alle riserve e fondi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del DL n. 41 del 1995, fino a concorrenza dell'ammontare corrispondente alle riserve e fondi stessi al netto dell'imposta sostitutiva e quindi alle riserve e fondi di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 408 del 1990, fino a concorrenza dell'importo delle riserve e fondi stessi al netto dell'imposta sostitutiva. Analogamente, la distribuzione di riserve e fondi di rigo 07, deliberata entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995, deve intendersi riferita innanzi tutto alle riserve e fondi che si considerano affrancati ai sensi del comma 4 dell'art. 22, fino a concorrenza dell'ammontare corrispondente alle riserve e fondi stessi al netto dell'imposta sostitutiva, e quindi alle riserve e fondi di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 408 del 1990, fino a concorrenza delle riserve e dei fondi stessi al netto dell'imposta sostitutiva.

Nel **rigo 07-bis**, vanno indicate le riserve o altri fondi che si considerano formati con gli utili generati da dividendi "comunitari" distribuiti, da società cc. dd. "figlie" residenti nella UE di cui all'art. 96-bis.

Con riguardo a tali utili, si fa presente che:

- il loro importo va determinato tenendo conto che essi concorrono alla formazione dell'utile civilistico per la parte che eccede l'utile che si sarebbe formato in assenza dei dividendi fruenti del regime di cui all'art. 96-bis;
- essi si devono considerare distribuiti, qualora la società non disponga di utili assoggettati all'IRPEG e, in ogni caso, prima della distribuzione degli utili assoggettabili alla maggiorazione di conguaglio.

Ai fini dell'applicazione del comma 8 dell'art. 105 si precisa che le riserve formate con i dividendi "comunitari" di cui al rigo 07-bis si presumono distribuite dopo le riser-

ve formate con gli utili già assoggettati all'IRPEG (di cui al rigo 07).

Poiché l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 96-bis dispone che le regole innanzi illustrate trovano applicazione nei confronti di ogni successivo percettore di utili direttamente o indirettamente formati con i dividendi fruenti del regime di cui all'art. 96-bis, le regole medesime devono essere osservate anche dalle società che hanno percepito utili dalle società cc.dd. "madri" o da società a loro volta socie di queste.

Si precisa inoltre che gli utili che si considerano formati con i dividendi "comunitari" devono essere indicati in apposita distinta da allegare alla dichiarazione.

Con riferimento al **rigo 12**, relativo alla franchigia non utilizzata nell'esercizio, si precisa che:

- in base all'art. 105, comma 3, ed in aderenza a quanto già affermato con la circolare n. 8 del 16 marzo 1984, detta franchigia si evidenzia nella sola ipotesi in cui l'utile di esercizio, quale che sia la sua destinazione, risulti inferiore al 64 per cento del reddito dichiarato al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi e si quantifica nella differenza tra i predetti importi;
- ove la società già detenga riserve e fondi soggetti a maggiorazione di conguaglio nella misura ordinaria, la predetta franchigia dovrà essere utilizzata per affrancare dette riserve e fondi dalla maggiorazione con conseguente trasferimento, per un pari importo, di dette riserve e fondi dal rigo 08 al rigo 07 del prospetto e potrà essere utilizzata per affrancare riserve o fondi che si considerano formati direttamente o indirettamente con gli utili generati da dividendi "comunitari" con conseguente trasferimento, per un pari importo, di dette riserve e fondi dal rigo 07 bis al rigo 07;
- solo quando non esistano riserve e fondi soggetti a maggiorazione ovvero quando questi non siano sufficienti ad assorbire l'intero ammontare della suindicata franchigia, quest'ultima troverà collocazione nel rigo 12 in attesa di essere utilizzata per affrancare utili di esercizi successivi eccedenti il limite del 64 per cento del predetto reddito.

Tale collocazione dovrà essere evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è stato approvato il bilancio.

## 8

### MOD. 760/A1/97 PROSPETTI RELATIVI AI REDDITI D'IMPRESA

Il presente modello si compone dei seguenti prospetti.

- "Dati relativi all'attività";
- "Dati di bilancio";
- "Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno";
- "Conferimenti agevolati";
- "Enti creditizi e finanziari";
- "Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari";
- "Dati rilevanti ai fini dei parametri";

"Agevolazioni territoriali e settoriali";  
"Determinazione del reddito reinvestito";  
"Sopravvenienza relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati".

In caso di esercizio di più attività, per le quali è stata tenuta la contabilità separata, va compilato un Mod. 760/A1 per ogni attività esercitata e nel **rigo A1-1** di ciascun modello va descritta l'attività esercitata e indicato il relativo codice.

I prospetti relativi al reddito d'impresa compilati nel Mod. 760/A1 relativo all'attività prevalente devono contenere i dati relativi all'intera attività esercitata, ad eccezione del prospetto dei dati rilevanti ai fini dei parametri in cui vanno indicati i dati riferibili alla sola attività non prevalente. Nei modelli 760/A1 relativi a ciascuna attività prevalente, vanno invece compilati solo i prospetti dei dati rilevanti ai fini dei parametri concernenti ciascuna attività non prevalente.

### ■ DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Nel rigo **A1-1** vanno indicati:

- la descrizione dell'attività esercitata, individuata in conformità alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992;
- il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile in base alla predetta classificazione delle attività economiche, consultabile presso gli uffici finanziari.

In caso di esercizio di più attività per le quali non è stata tenuta contabilità separata, i dati relativi vanno riferiti alla attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Nel **rigo A1-1** vanno indicati solo i dati variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione.

Se nel periodo d'imposta precedente non è stata presentata la dichiarazione, tale rigo va integralmente compilato.

Ovviamente il contribuente può indicare anche i dati non variati se questa modalità di compilazione risulta più agevole.

Nel rigo **A1-2** va indicato:

- **campo 1**, barrando l'apposita casella, se trattasi di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi di imposta. Gli anni vanno computati considerando soltanto i periodi d'imposta maturati anteriormente all'inizio del periodo d'imposta 1996, assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività. La casella non va barrata se le attività intraprese erano già esistenti o in caso di subentro nelle stesse in conseguenza, ad esempio, di cessioni, conferimenti, fusioni e affitto d'azienda;
- **campo 2**, la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi, conseguiti in relazione ad attività di sola lavorazione, senza alcun utilizzo di materiali o impiegando materiali forniti dai committenti;
- **campo 3**:
  - per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovisivomagnetici e per rivenditori di carburante, i ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore di detti beni;

- per i rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, gli aggi spettanti.

#### ■ PROSPETTO DEI DATI DI BILANCIO

Il prospetto deve essere compilato dai soggetti tenuti alla redazione del bilancio secondo lo schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Pertanto sono esclusi dall'obbligo della compilazione di tale prospetto gli enti creditizi e finanziari e gli altri soggetti non tenuti alla redazione del bilancio secondo lo schema previsto dal suddetto provvedimento.

Gli ammontari da indicare nei righi devono essere desunti dagli schemi di stato patrimoniale e di conto economico redatti secondo i criteri indicati negli articoli 2424 e seguenti del cod. civ., con l'avvertenza che alcune voci vanno esposte nel prospetto secondo le diverse aggregazioni richieste.

Quanto alle voci dello stato patrimoniale deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. In caso di non comparabilità, le voci relative all'esercizio precedente devono essere adattate.

Si precisa che nella sezione "Altri dati" vanno indicati sia gli ammortamenti anticipati effettuati nell'esercizio secondo i criteri di cui all'art. 67, comma 3, del Tuir sia l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir.

#### ■ PROSPETTO DELLE PERDITE

Nel prospetto delle perdite, nei righi da A1-42 a A1-47 vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali che residuano, dopo la compensazione effettuata nel **rigo 15** del Mod. 760/M con l'intero importo della somma algebrica, se positiva, dei **righi da 11 a 14** del medesimo modello.

#### ■ PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

Questo prospetto interessa le imprese che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904) e quelli che hanno operato conferimenti agevolati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, tenendo conto delle seguenti istruzioni:

- nel **rigo A1-48** va indicato in **colonna 1**, il codice fiscale e in **colonna 2**, la denominazione della società conferitaria;
- nel **rigo A1-49** va indicato il valore riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospen-

sione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;

- nel **rigo A1-50** va indicato il valore riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
- nel **rigo A1-51** va indicato l'importo della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.

A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:

- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compilazione di un apposito allegato riportando nei righi da A1-49 a A1-51 i dati riepilogativi mentre il rigo A1-48 non deve essere compilato.

#### ■ PROSPETTO DEI CREDITI

In relazione alle modifiche apportate alla disciplina dell'art. 71 del Tuir, dall'art. 3, comma 103, lett. d), della legge n. 549 del 1995, il prospetto dei crediti è stato suddiviso in due riquadri: il primo riservato agli enti creditizi e finanziari e il secondo riservato agli altri soggetti, (vedere in **Appendice** la voce "Svalutazione dei crediti").

##### Enti creditizi e finanziari

Nella **Sezione I** del riquadro vanno indicati i dati rilevanti per l'applicazione delle disposizioni di carattere transitorio dettate dal comma 108 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995.

Nel **rigo A1-54, colonna 1**, va indicato l'ammontare delle perdite su crediti imputate al conto economico dell'esercizio relative ai crediti indicati nel **rigo A1-52**, e, nella **colonna 2**, quello delle perdite computate con riferimento al valore fiscale (indicato al **rigo A1-52, colonna 2**), per la parte che eccede l'importo imputato al conto economico dell'esercizio; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni dell'art. 66, comma 3.

Nel **rigo A1-55, colonna 2**, va indicata la differenza degli importi dei rigi A1-53 e A1-54. Se tale differenza è negativa, la stessa è deducibile tra le altre variazioni in diminuzione e nel rigo va indicato zero.

Nella **Sezione II** del riquadro vanno indicati i dati relativi alle svalutazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa a regime.

Nel **rigo A1-56, colonna 1**, va indicato l'importo di tutti i crediti iscritti nel bilancio del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione degli stessi.

Nel **rigo A1-57, colonna 1**, va indicato l'ammontare delle svalutazioni dirette (comprese quelle forfeitarie effettuate ai sensi dell'art. 20, comma 5, del decreto legislativo n. 87 del 1992) diminuite delle rivalutazioni iscritte in bilancio; in **colonna 2** va indicato l'ammontare delle svalutazioni stesse fiscalmente deducibili nell'esercizio, pari allo 0,50 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio al lordo delle svalutazioni e al netto delle rivalutazioni, assunto:

- al netto dei risconti passivi e al lordo dei ratei attivi calcolati sui crediti stessi;
- al netto delle perdite dedotte sui medesimi redditi nel periodo di imposta e in quelli precedenti, ai sensi dell'art. 66;
- al lordo dei crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria;
- al lordo della contropartita contabile delle rivalutazioni delle operazioni "fuori bilancio" iscritta nell'attivo in applicazione dei criteri previsti dall'art. 103-bis.

La differenza fra gli importi di colonna 1 e di colonna 2 del rigo A1-57, da indicare nel **rigo A1-58**, è ammessa in deduzione in sette quote costanti a decorrere dall'esercizio successivo.

Nel **rigo A1-59** va indicato, in **colonna 1**, l'importo degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto.

Nel **rigo A1-60** va indicato, in **colonna 1**, l'importo complessivo del fondo per rischi su crediti risultante in bilancio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. Si fa presente che quest'ultimo importo non può eccedere il limite del 5 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo A1-56, colonna 1.

Le **colonne 3 e 4** dei predetti rigi vanno utilizzate per indicare i dati richiesti per l'applicazione della normativa a regime relativamente ai crediti per interessi di mora, tenendo conto delle precisazioni che seguono.

Nel **rigo A1-53** va indicato, in **colonna 3**, l'ammontare complessivo degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 4**, la parte di tale importo che è stata dedotta.

Nel **rigo A1-54** vanno indicate, in **colonna 3**, le perdite su crediti per interessi di mora dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 4**, quelle deducibili ai sensi dell'art. 66, comma 3, computate con riferimento al valore di bilancio dei crediti stessi, aumentato delle svalutazioni non dedotte.

Nel **rigo A1-55** va indicata, in **colonna 4**, la differenza tra l'importo di rigo A1-53 e quello di rigo A1-54. Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero.

Nel **rigo A1-56** va indicato, in **colonna 3**, il valore dei crediti per interessi di mora indicato in bilancio e, in **colonna 4**, il valore nominale dei crediti stessi diminuito delle svalutazioni fiscalmente dedotte.

Nel **rigo A1-57** va indicato, in **colonna 3**, l'importo delle svalutazioni dei crediti per

interessi di mora dell'esercizio e, in **colonna 4**, quello fiscalmente dedotto.

Nel **rigo A1-59** va indicato, in **colonna 3**, l'ammontare degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 4**, quello fiscalmente dedotto.

Si ricorda che la somma degli importi di colonna 4 dei rigi A1-57 e A1-59 non può eccedere l'ammontare dei crediti per interessi di mora maturati nell'esercizio.

Nel **rigo A1-60** va indicato, in **colonna 3**, l'ammontare complessivo del fondo di copertura per rischi su crediti per interessi di mora risultanti in bilancio e, in **colonna 4**, quello fiscalmente dedotto.

#### **Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari**

Per tali soggetti il parametro da assumere, in base all'art. 71, comma 1 per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, è il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal decreto legislativo n. 127 del 1991 preveda che i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.

Pertanto nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.

Nel **rigo A1-61**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, la parte di tale importo che è stata dedotta (rigo A134, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del Mod. 760/A/96).

Nel **rigo A1-62** vanno indicate, in **colonna 1**, le perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 2**, quelle deducibili ai sensi dell'art. 66, comma 3, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.

Nel **rigo A1-63** va indicata, in **colonna 2**, la differenza degli importi dei rigi A1-61 e A1-62. Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero.

Nel **rigo A1-64** va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo A1-64 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo A1-66 della medesima colonna.

Nel **rigo A1-65** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 2**, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.

Si fa presente che l'importo di rigo A1-65, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo A1-66 della medesima colonna, e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo A1-65.

Nel **rigo A1-66**, va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.

I medesimi criteri per raccordare, nelle colonne 3 e 4, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora.

#### **■ PROSPETTO DATI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI PARAMETRI**

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati necessari per l'applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Non sono obbligati alla compilazione del presente prospetto i contribuenti con ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, esclusi quelli di cui alla lett. c) del comma 1, di ammontare superiore a 10 miliardi di lire.

Nel **rigo A1-67** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, pertanto:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con

esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito spazio all'interno del rigo il contribuente ha facoltà di indicare l'ammontare di detti ricavi per i quali è stata emessa fattura, anche in sospensione d'imposta.

Nel **rigo A1-68** va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lettera d) del comma 1 del menzionato art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi).

Nel **rigo A1-69** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:

- 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
- 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir). Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.

Nel **rigo A1-70** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir) evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5 dello stesso Tuir.

Nel **rigo A1-71** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1996 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale. Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare le esistenze iniziali relative a prodotti finiti.

Nel **rigo A1-72** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1996 relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir.

Nel **rigo A1-73** va indicato il costo per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Nel **rigo A1-74** vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati tra i costi presi in considerazione ai fini della compilazione del rigo in esame quelli di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto presta-

zioni di fare ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, in questo rigo vanno incluse: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali viene appaltata in tutto o in parte la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al **rigo A1-81** «spese per acquisti di servizi». Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate all'interno del rigo in esame. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto.

Nel **rigo A1-75** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi INAIL, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;

2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione

coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Al riguardo si precisa che si considerano spese direttamente afferenti all'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da una impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di una attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel rigo in oggetto, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al **rigo A1-81** «Spese per acquisti di servizi» quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità.

Nel **rigo A1-76** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro. Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che, non è possibile, in concreto, più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona.

Nel **rigo A1-77** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli art. 67 e 68 del Tuir, ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire. Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa al valore di avviamento e agli immobili.

Nel **rigo A1-78** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato.

Nel **rigo A1-79** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67, comma 3, primo periodo, del Tuir.

Nel **rigo A1-80** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni strumentali esclusi gli immobili, riportando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari.

I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravan-

ti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali" da indicare al **rigo A1-82**, colonna 1) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing. Si precisa, altresì, che i canoni di locazione finanziaria relativi ai beni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 67, comma 8-bis, del Tuir non rilevano ai fini della compilazione del rigo in esame, sempreché non siano destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Nel **rigo A1-81** vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi alla attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti e i compensi agli amministratori;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stesse non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi ai soci);
- tra i consumi di energia vanno ricomprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;

– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Nel **rigo A1-82, colonna 1**, va indicato il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità, e dei beni di cui all'articolo 67, comma 8-bis, del Tuir, semprechè non siano destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;

– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, ancorchè gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili;

– il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 366 giorni, anche in caso di inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta.

In merito ai criteri da osservare per la determinazione degli importi da attribuire a tale voce, va sottolineato che per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ivi comprese le autovetture, il costo rilevante ai fini del computo del valore dei beni strumentali è costituito da quello sostenuto dal concedente, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito della agevolazione prevista dall'art. 3 del decreto-legge n. 357/1994 convertito

dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489.

Nella **colonna 2**, va indicato il valore dei beni strumentali riferibile a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers ed i sistemi telefonici elettronici.

Nella **colonna 3**, per i settori individuati nel DPCM da emanare in applicazione dell'articolo 3, comma 125, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, va indicato il valore dei beni strumentali per i quali spetta la relativa riduzione.

#### ■ PROSPETTO DELLE AGEVOLAZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.

Nella **colonna 1** le società o enti che richiedono l'agevolazione o che l'hanno già richiesta devono indicare la disposizione legislativa che la prevede, apponendo nella apposita casella il codice individuato nella **tabella E**.

Le società o enti che hanno più attività agevolate devono indicare per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratti delle medesime disposizioni.

Nella **colonna 2** deve essere indicato lo stato dell'agevolazione, utilizzando i codici di cui alla **tabella F**) a seconda che l'agevolazione sia richiesta nella presente dichiarazione per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione relativa a precedenti periodi, che sia stata già richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione.

Nella **colonna 3** va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'agevolazione.

Nella **colonna 4** va indicato l'anno in cui è stata richiesta l'agevolazione. I contribuenti che richiedono l'agevolazione per la prima volta nella presente dichiarazione indicheranno l'anno 1996.

Nella **colonna 5** va indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito agevolato.

Nella **colonna 6** va indicato l'ammontare del reddito agevolato o reinvestito.

Le **colonne 3** e **4** non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti.

Se la richiesta dell'agevolazione è fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno che sia informato il competente Ufficio delle imposte al quale (e non al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta dell'agevolazione) deve essere inviata, con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito.

Ai fini dell'applicazione del DPCM 29 luglio 1993, concernente "Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali alle piccole e medie imprese della Valtellina", in sede di richiesta delle agevolazioni, devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del DPCM medesimo. Per ulteriori chiarimenti vedere la circolare n. 88/E del 14 giugno 1994.

#### Tabella E) - Tipo di agevolazione

Codice	Leggi agevolative
<b>Mezzogiorno</b>	(T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1° marzo 1986, n. 64; DL 11 luglio 1988, n. 258, conv. in legge 5 agosto 1988, n. 337; art. 18, DL 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341)
01	Esenzione totale ILOR (art. 101, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
02	Esenzione parziale ILOR (art. 101, 2° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
10	Esenzione totale IRPEG (art. 14, 5° comma, legge 1° marzo 1986, n. 64)
11	Riduzione IRPEG (art. 105, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
<b>Zone depresse Centro Nord e Polesine</b>	
	(art. 30, 1° e 2° comma, DPR 29 settembre 1973, n. 601; legge 1° dicembre 1986, n. 879)
20	Esenzione totale ILOR
21	Esenzione parziale ILOR
<b>Province di Trieste e Gorizia; Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona, zona portuale Aussa Corno</b>	
	(art. 29 DPR 29 settembre 1973, n. 601; art. 4 legge 27 dicembre 1975, n. 700; art. 30, 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 9, 2° comma, legge 2 maggio 1983, n. 156; legge 29 gennaio 1986, n. 26)
30	Esenzione totale ILOR
31	Esenzione parziale ILOR
40	Riduzione IRPEG (art. 2, 1° comma, legge 29 gennaio 1986, n. 26).
<b>Altri territori</b>	
	(art. 1, 9° comma, DL 22 dicembre 1981, n. 790, conv. in legge 23 febbraio 1982, n. 47; art. 3-terdecies, DL 1° ottobre 1982, n. 696, conv. in legge 29 novembre 1982, n. 883; art. 73 del D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76; legge 10 maggio 1983, n. 190; art. 11, comma 1, legge 2 maggio 1990, n. 102; DPCM 29 luglio 1993).
50	Esenzione totale ILOR
51	Esenzione parziale ILOR
60	Esenzione IRPEG
61	Riduzione IRPEG
<b>Utili reinvestiti in settori agevolati</b>	
72	Esenzione utili reinvestiti (art. 8, comma 6, DL 23 gennaio 1993, n. 16, conv. in legge 24 marzo 1993, n. 75).

**Tabella F) - Stato dell'agevolazione**

Codice

- A Agevolazione richiesta in dichiarazione per la prima volta  
 B Agevolazione già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi  
 C Agevolazione già richiesta con apposita istanza  
 D Agevolazione riconosciuta con provvedimento dell'ufficio  
 E Agevolazione negata dall'ufficio con provvedimento in contestazione

**■ PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO REINVESTITO (art. 3, legge 28 dicembre 1995, n. 549)**

Il prospetto deve essere utilizzato dai soggetti che hanno realizzato investimenti agevolabili ai sensi dell'art. 3, commi da 85 a 87, legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Il medesimo prospetto deve essere utilizzato anche dai soggetti che, sussistendo le condizioni previste dal comma 88 del citato art. 3 della legge n. 549 del 1995, hanno effettuato investimenti che si considerano realizzati nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994, pur se il reddito agevolato è escluso dall'imposizione nel secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla predetta data.

Nel **rigo A1-88, colonne 1, 2 e 3** deve essere indicato l'importo degli investimenti agevolati realizzati, rispettivamente, nelle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento CEE n. 2052/88; nella colonna 4 deve essere indicato l'importo degli investimenti agevolati realizzati nella restante parte del territorio nazionale dai soggetti aventi le caratteristiche dimensionali previste dal citato comma 85 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995. La colonna 5 del predetto rigo va compilata agli effetti dell'applicazione dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, indicando l'intero importo degli investimenti che si considerano effettuati nel primo periodo di imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e del citato art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995.

Si precisa, peraltro, che per gli investimenti realizzati nel predetto periodo di imposta ai sensi del citato comma 88, è possibile avvalersi, anche in parte, delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995. In tale ipotesi, l'importo da indicare in colonna 5 va ridotto della quota degli investimenti agevolabili ai sensi del comma 85.

Nei **rigi da A1-89 a A1-93, colonne da 1 a 3**, vanno distintamente indicati gli investimenti realizzati nelle aree territoriali di cui ai predetti obiettivi 1, 2 e 5b in ciascuno dei periodi di imposta precedenti al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994, al netto delle cessioni effettuate nei periodi stessi; nella colonna 4 i soggetti aventi le caratteristiche dimensionali previste dal medesimo comma 85 devono indicare gli investimenti nel restante territorio nazionale, in ciascuno dei periodi di imposta precedenti a quello agevolato al net-

to delle cessioni effettuate nei periodi stessi. Nella colonna 5, vanno indicati gli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data del 12 giugno 1994, al netto delle cessioni effettuate nei periodi stessi; per i soggetti esistenti alla data del 12 giugno 1989 i cinque periodi di imposta di riferimento sono quelli che precedono l'esercizio in corso alla data del 12 giugno 1994; per i soggetti non esistenti al 12 giugno 1989 i periodi di imposta di riferimento sono quelli che precedono l'esercizio cui si applica l'agevolazione.

Si fa presente che se in un periodo d'imposta non sono stati realizzati investimenti o se l'ammontare delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati, l'importo da indicare in tali rigi è pari a zero e nel calcolo della media dovranno essere considerati anche tali periodi.

Nel **rigo A1-94** deve essere indicato il numero dei periodi di imposta in base al quale è stata calcolata la media degli investimenti degli esercizi precedenti.

Nel **rigo A1-95, colonne da 1 a 5**, deve essere indicato il 50 per cento della differenza fra l'importo di **rigo A1-88** e la media degli importi indicati nei **rigi A1-89 a A1-93** che rappresenta l'ammontare del reddito agevolato.

Si ricorda che il reddito agevolato da escludere dall'imposizione (da indicare nel **rigo A45** del Mod. 760/A/97) va assunto al netto del reddito agevolato nel periodo di imposta precedente.

Prospetto per la determinazione della sopravvenienza attiva relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati (art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995).

Si ricorda che, a decorrere dal 15 settembre 1995, la cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti si considerano realizzati, comporta l'applicazione dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995.

Ai sensi di tale norma il reddito escluso dall'imposizione, si ridetermina diminuendo l'ammontare dei predetti investimenti di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti indicati nell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento.

L'importo del minor beneficio costituisce sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i predetti beni sono ceduti.

Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa quanto segue:

– nel **rigo A1-96** vanno indicati i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni oggetto degli investimenti agevolati di cui all'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, effettuate nel presente periodo di imposta;

– nel **rigo A1-97** vanno indicati i costi sostenuti per la realizzazione degli investimenti indicati nell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento, sostenuti nello stesso periodo di imposta;

– nel **rigo A1-98** va indicato il 50 per cento della differenza tra rigo A1-96 e rigo A1-97 che costituisce la sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i beni sono ceduti. Si precisa che tale sopravvenienza rileva in misura non eccedente l'importo del reddito agevolato nei periodi d'imposta precedenti.

Se l'importo di rigo A1-97 è superiore all'importo di rigo A1-96, nel rigo A1-98 va indicato zero.

## 9

**MOD. 760/P - REDDITI DI FONTE ESTERA ASSOGGETTABILI A TASSAZIONE SEPARATA**

Nel presente modello vanno indicati i redditi di fonte estera diversi dai redditi relativamente ai quali si rende applicabile in Italia la ritenuta a titolo d'acconto percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando tale intervento non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte. Su tali redditi si rende applicabile l'imposta nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta che sarebbe stata effettuata in Italia.

Nella **colonna 1** va specificato il tipo di reddito; nella **colonna 2** lo Stato estero in cui il reddito è stato prodotto; nella **colonna 3** il soggetto che ha erogato il reddito; nella **colonna 4** l'ammontare del reddito, al netto di eventuali ritenute subite nello Stato estero; nella **colonna 5** l'aliquota applicabile.

Per detti redditi può essere esercitata, barrendo l'apposita casella nella **colonna 6**, l'opzione per la tassazione ordinaria ai sensi dell'art. 8, comma 1, del DL n. 167 del 1990. In tal caso, i redditi sono detti, al lordo delle eventuali ritenute subite all'estero, concorrono alla formazione del reddito complessivo e vanno indicati nel Mod. 760/A per essi spetta il credito di imposta per i redditi all'estero.

## 10

**MOD. 760/R- CREDITI DI IMPOSTA****Generalità**

Il Mod. 760/R va utilizzato per l'indicazione e l'utilizzo dei crediti d'imposta concessi:

- alle imprese di autotrasporto di cose per conto terzi;
- alle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca;

- ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- ai datori di lavoro per l'incremento della base occupazionale (premio di assunzione);
- alle imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefotografici;
- alle imprese operanti nei bacini minerari.

Il Mod. 760/R contiene infine il prospetto per l'indicazione della sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM.

Si precisano le seguenti regole di carattere generale applicabili alle imprese che fruiscono dei benefici sopra indicati:

- il credito d'imposta non dà diritto a rimborso (neanche qualora non risulti completamente utilizzato);
- in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni ordinariamente previste a seguito della liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (sopratassa del 40 per cento ovvero pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento).

#### ■ CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Il presente prospetto deve essere utilizzato dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, per la indicazione dell'utilizzo del credito di imposta ad esse spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, del DL 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive integrazioni.

Tale credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, vale ai fini del versamento dell'IRPEG, dell'ILOR, dell'IVA e delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo.

Il prospetto in esame, composto da 2 riquadri, riferiti rispettivamente all'anno 1996 e all'anno 1997, va compilato ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Nel primo riquadro, relativo al 1996, va indicato:

- nel **rigo R1**, il credito d'imposta residuo risultante dal rigo R11 del Mod. 760/R della precedente dichiarazione;
- nel **rigo R2, colonna 1**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R1, utilizzato per il versamento nel 1996, a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R1, utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta nel 1996 a decorrere

dalla data di presentazione della precedente dichiarazione; nella **colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R1, utilizzato a compensazione dell'acconto dell'IRPEG dovuto nel 1996 e relativo al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; nella **colonna 4**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R1, utilizzato a compensazione dell'acconto dell'ILOR dovuto nel 1996 e relativo al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

- nel **rigo R3**, l'ammontare del credito d'imposta residuo del 1996 risultante dalla differenza tra l'importo di rigo R1 e la somma degli importi di rigo R2, colonne 1, 2, 3 e 4.

Nel secondo riquadro, relativo al 1997, va indicato:

- nel **rigo R4, colonna 1**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R3 utilizzato per il versamento a decorrere dal 1° gennaio 1997 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R3 utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta a decorrere dal 1° gennaio 1997 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; nella **colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R3, utilizzato nel 1997 a compensazione del saldo dell'ILOR dovuto per il 1996 e relativo al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R5**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dalla differenza tra l'ammontare di rigo R3 e la somma degli importi di rigo R4, colonne 1, 2, 3 e 4.

#### ■ CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, AI SENSI DEGLI ARTT. 5, 6 E 8 DELLA LEGGE n. 317 del 1991

I presenti prospetti devono essere compilati dalle piccole e medie imprese cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 5 e 6 e dall'articolo 8 della legge n. 317 del 1991.

Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza - e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio.

Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG e dell'ILOR, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata indifferentemente in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 317 del 1991, il credito d'imposta di cui agli artt. 5, 6 e 8 è considerato sopravvenienza attiva del periodo in cui è stato concesso, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir.

- *Credito d'imposta concesso per investimenti innovativi (artt. 5 e 6 della legge n. 317 del 1991)*

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo R6, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo R17, colonne 2, 3, 4 e 5 del Mod. 760/R/96.
- nel **rigo R7**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R8**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo R6 e del rigo R7, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R9**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo R6 e del rigo R7, utilizzati ai fini del versamento dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R10**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, l'ammontare del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo R6, utilizzato ai fini del versamento dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R11, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo R6, e la somma degli importi dei rigi R8, R9 e R10, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R11, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo R6 e la somma degli importi dei rigi R8, R9 e R10, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo;
- nel **rigo R11, colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo R6, e la somma degli importi dei rigi R8, R9 e R10, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo;
- nel **rigo R11, colonna 5**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo R7 e la somma degli importi dei rigi R8 e R9, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto.

• *Credito d'imposta concesso per le spese di ricerca (art. 8)*

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo R12, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo R23, colonne 4 e 5, del Mod. 760/R/96;
- nel **rigo R13**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R14**, distintamente per ognuna delle colonne 1, 2 e 3, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo R12 e del rigo R13, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R15**, distintamente per ognuna delle colonne 1, 2 e 3, gli ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo R12 e del rigo R13, utilizzati ai fini del versamento dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R16**, distintamente per ognuna delle colonne 1 e 2, gli ammontari del credito di cui alla corrispondente colonna di rigo R12, utilizzati a compensazione dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R17, colonna 1**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo R12, e la somma degli importi dei righe R14, R15 e R16, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo;
- nel **rigo R17, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo R12, e la somma degli importi dei righe R14, R15 e R16, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo.
- nel **rigo R17, colonna 3** la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo R13 e la somma degli importi dei righe R14 e R15, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto.

■ **CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO AI TITOLARI DI LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI (art. 20 del DL n. 331/93)**

Le imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente devono indicare, ai sensi del DM 29 marzo 1994, a pena di decadenza - quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nel presente Mod. 760/R il credito d'imposta concesso per l'anno 1996. Tale credito d'imposta può essere fatto vale-

re ai fini del versamento dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso, nonché per il versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; l'eccedenza può essere computata in diminuzione dei versamenti successivi oppure, ai sensi del DM 27 settembre 1995, utilizzata mediante rilascio di buoni d'imposta da parte delle circoscrizioni doganali competenti per territorio.

Pertanto, nel prospetto vanno indicati:

- nel **rigo R18**, l'ammontare del credito d'imposta costituito dalla differenza tra l'importo di rigo R27 e quello di rigo R28 del Mod. 760/R/96;
- nel **rigo R19**, l'ammontare del credito d'imposta spettante, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;
- nel **rigo R20, colonna 1**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo R18 e di rigo R19, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo R20, colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo R18 e di rigo R19, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti a partire dalla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo R20, colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo R18 e rigo di R19, utilizzato a compensazione dell'IRPEG dovuta per il presente periodo d'imposta;
- nel **rigo R20, colonna 4**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo R18 e rigo R19 utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta per il periodo d'imposta 1996;
- nel **rigo R21**, la differenza tra la somma dei righe R18 e R19 e la somma degli importi di credito d'imposta utilizzati, indicati nel rigo R20, colonne 1, 2, 3 e 4;
- nel **rigo R22**, l'ammontare, anche parziale, del credito d'imposta residuo per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta;
- nel **rigo R23**, la differenza tra l'importo di rigo R21 e quello di rigo R22, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'ILOR, dell'IVA e delle ritenute, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

■ **CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE AI SENSI DEL DL N. 357 DEL 1994 (PREMIO DI ASSUNZIONE)**

L'articolo 2 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, ha previsto l'attribuzione di un credito di imposta, denominato "premio di assun-

zione", in favore dei datori di lavoro che incrementano la base occupazionale esistente alla data del 12 giugno 1994 assumendo, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori in possesso di particolari requisiti.

Tale credito di imposta, che non costituisce componente positivo di reddito per i percipienti, compete per il periodo d'imposta in corso al 12 giugno 1994 e per i due successivi e può essere utilizzato, a partire dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello di formazione del credito stesso, in sede di versamento dell'IVA, dell'IRPEG, dell'ILOR e delle ritenute alla fonte operate su qualsiasi tipo di reddito. Il credito formatosi nel corso del 1995 può essere quindi utilizzato a partire dal 1° gennaio 1996 mentre quello formatosi nel corso del 1996 potrà essere utilizzato a partire dal 1° gennaio 1997 (vedere in **Appendice** la voce "Credito d'imposta spettante ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 357 del 1994").

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo R24**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo R32 del Mod. 760/R/96;
- nel **rigo R25**, l'ammontare del credito spettante per il periodo d'imposta 1996 determinato sulla base delle istruzioni fornite nell'Appendice;
- nel **rigo R26, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo R24 e rigo di R25, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte di qualsiasi tipo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo R26, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo R24 e di rigo R25, utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo R26, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo R24 e rigo di R25, utilizzato ai fini dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R26, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo R24 e rigo di R25, utilizzato ai fini dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R27**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma di rigo R24 e di rigo R25 e la somma degli importi dei crediti d'imposta utilizzati indicati nel rigo R26, colonne 1, 2, 3 e 4, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'ILOR, dell'IVA e delle ritenute successivi a quelli del sopra menzionato rigo R26.

■ **CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE RIVENDITRICI DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E CINEFOTOOTTICI (ART. 35 DEL DL N. 331/93)**

Le imprese commerciali che hanno detenuto per uso commerciale alla data del 1° gen-

naio 1993, presso magazzini o esercizi di vendita, prodotti audiovisivi e cinefototelevisivi, devono compilare il presente prospetto per l'indicazione dell'utilizzo del credito d'imposta concesso nell'anno 1993, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e non completamente utilizzato; detto credito doveva essere indicato, a pena di decadenza nella dichiarazione Mod. 760/R dei redditi 1993.

Si ricorda che in caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere un credito d'imposta per importi superiori a quelli spettanti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta.

Ai fini della compilazione del prospetto si fa presente che il credito d'imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'IRPEG e dell'ILOR effettuati a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e relativi al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, nonché dell'IVA dovuta fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Pertanto va indicato:

- nel **rigo R28**, il credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevato dal rigo R35 del Mod. 760/R/96;
- nel **rigo R29, colonna 1**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R28 utilizzato ai fini dei versamenti IVA dovuti a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo R29, colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R28 utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R29, colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R28 utilizzato a compensazione dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R30**, la differenza tra l'importo di rigo R28 e la somma degli importi delle colonne 1, 2 e 3 del rigo R29, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA successivi a quelli del sopra menzionato rigo R29.

#### ■ CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO ALLE IMPRESE OPERANTI NEI BACINI MINERARI (ART. 8 DEL DL N. 16/93)

Il presente prospetto è riservato alle imprese che fruiscono delle agevolazioni previste dall'art. 8, comma 6-bis, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

Tale norma prevede, in alternativa all'esenzione dal pagamento dell'IRPEG e dell'ILOR sugli utili reinvestiti, il riconoscimento per i periodi d'imposta 1992-1996 di un credito d'imposta ai soggetti titolari della concessione di coltivazione dell'attività mineraria e ad altri soggetti che intraprendono attività sostitutive o alternative nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o di comu-

ni limitrofi individuati dalle delibere del CIPE del 30 luglio 1991, del 20 dicembre 1991 e del 25 marzo 1992, secondo i criteri e le modalità stabilite con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze.

Detto credito spetta nella misura del 30 per cento del costo degli investimenti e può essere fatto valere ai fini del versamento, anche in acconto dell'IRPEG e dell'ILOR a decorrere dal periodo d'imposta nel quale vengono effettuati gli investimenti.

Pertanto va indicato:

- nel **rigo R31**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevato dal rigo R39 del Mod 760/R/96;
- nel **rigo R32**, il credito spettante sulla base degli investimenti effettuati nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
- nel **rigo R33, colonna 1**, il credito utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R33, colonna 2**, il credito utilizzato ai fini del versamento dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R34**, la differenza tra la somma degli importi dei rigi R31 e R32 e la somma degli importi di cui al rigo R33, colonne 1 e 2 che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEG e dell'ILOR da effettuare successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

#### ■ RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI IMPOSTA DEI CREDITORI VERSO L'EFIM

Il presente prospetto va utilizzato dalle piccole e medie imprese, individuate nella decisione della Commissione delle Comunità Europea 92/C 213/02, adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'articolo 6 del DL 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati.

Per effetto dell'art. 1 del DL 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo. (cfr. Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994).

La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa e asseverata dagli amministratori responsabili delle

società creditrici.

Ai sensi dell'art. 6 del DL 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese ai sensi dell'art. 1 del citato DL n. 532 del 1993 deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.

Pertanto, i soggetti interessati devono indicare:

- nel **rigo R35**, l'importo del credito per il quale è operante la sospensione del pagamento dei debiti dell'EFIM e delle società da questa controllate, al netto degli importi per i quali si è fruita della sospensione dei versamenti ai fini dell'IRPEG, dell'ILOR, dell'imposta sul patrimonio netto, dell'IVA e delle ritenute nonché delle iscrizioni a ruolo, nella dichiarazione dei redditi relativa al 1995 e di quelle precedenti;
- nel **rigo R36**, l'importo del credito eventualmente rimborsato;
- nel **rigo R37, colonna 1**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo R37, colonna 2**, l'importo dell'IVA dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo R37, colonna 3**, l'importo dell'IRPEG dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R37, colonna 4**, l'importo dell'ILOR dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo R38**, l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo R39**, l'importo dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa dovuta per il periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo R40**, la differenza tra l'importo di rigo R35 e la somma degli importi dei rigi R36, R37, colonne 1, 2, 3 e 4, R38 e R39.

# 11

MOD. 760/S - DISTINTE

Il Mod. 760/S contiene:

la distinta degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, comprese le accettazioni bancarie soggetti a ritenuta di acconto;

la distinta degli interessi, premi e altri frutti da depositi e conti bancari e postali soggetti a ritenuta di acconto;

la distinta dei prospetti e documenti allegati alla dichiarazione Mod. 760/96;

l'elenco degli amministratori e componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo; in tale elenco devono essere ripor-

tati i dati anagrafici e il codice fiscale degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo della società o ente.

Con riguardo alla qualifica va indicato:

**A** se trattasi di socio amministratore;

**B** se trattasi di amministratore non socio;

**C** se trattasi di componente il collegio sindacale o altro organo di controllo della società o dell'ente.

## 12

### MOD. 760/V - CESSIONE DELLE ECCEDENZE DELL'ILOR E/O DELL'IRPEG NELL'AMBITO DEL GRUPPO

Il presente modello deve essere utilizzato:

– dalle società o dall'ente appartenenti ad un gruppo, come definito dal comma 4 dell'art. 43-ter, del DPR n. 602 del 1973, in caso di cessione delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR, risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentata dai predetti soggetti cedenti;

– dalle società o dall'ente appartenenti ad un gruppo, come definito dal predetto comma 4, cessionari delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR, risultanti dalla dichiarazione dei redditi di altra società o ente appartenente al medesimo gruppo.

Si ricorda che, a norma del comma 2 dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, la compilazione del presente modello da parte del cedente è condizione di efficacia della cessione delle eccedenze di cui trattasi.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modello per l'elencazione dei soggetti cessionari o cedenti, dovranno essere utilizzati altri modelli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

Nella **Sez. I**, la società o l'ente cedente deve indicare:

– nel **rigo V1**, l'ammontare dell'eccedenza dell'ILOR, indicata nel **rigo 40** del Mod. 760/M, ceduta ad altra società o all'ente appartenenti allo stesso gruppo;

– nel **rigo V2**, l'ammontare dell'eccedenza dell'IRPEG, indicata nel **rigo 44** del Mod. 760/M, ceduto ad altra società o all'ente appartenenti allo stesso gruppo;

– nel **rigo V3**, l'ammontare totale delle eccedenze cedute;

– in ciascuno dei rigi da V4 a V9 devono essere riportati i dati relativi ai soggetti cui sono cedute le predette eccedenze.

Nella **Sez. II**, la società o l'ente cessionari dell'eccedenza dell'ILOR e dell'IRPEG, deve indicare:

– nei **rigi da V10 a V16**, i dati relativi ai soggetti cedenti e le date da cui le cessioni si considerano effettuate (data di presentazione della dichiarazione dei redditi dei cedenti);

– nel **rigo V17**, l'ammontare totale delle eccedenze dell'ILOR e dell'IRPEG ricevuto dai soggetti cedenti, indicati nei rigi da V10 a V16;

– nel **rigo V18**, l'importo residuo delle eccedenze dell'ILOR e dell'IRPEG ricevute nel

precedente periodo di imposta (riga V20 del Mod. 760/V/96).

– nel **rigo V19**, la somma degli importi dei rigi V17 e V18;

– nel **rigo V20** la parte dell'importo di riga V19, utilizzata in diminuzione dei versamenti dell'ILOR, relativa alla presente dichiarazione;

– nel **rigo V21**, la parte dell'importo di riga V19, utilizzata in diminuzione dei versamenti dell'IRPEG, relativa alla presente dichiarazione;

– nel **rigo V22**, la parte dell'importo di riga V19 che residua dopo l'utilizzo indicato nei rigi V20 e V21, che il dichiarante intende computare in diminuzione dei versamenti dell'IRPEG e/o dell'ILOR relative ai successivi periodi di imposta;

– nel **rigo V23**, la parte dell'importo di cui al riga V19 che residua dopo l'utilizzo indicato nei rigi V20 e V21, di cui si chiede il rimborso.

## 13

### MOD. 760/M - CALCOLO DELLE IMPOSTE ED ESTREMI DEI VERSAMENTI

#### ■ ILOR

Nel **rigo 01** va indicato il reddito di riga A115 del Mod. 760/A.

Nel **rigo 02** va indicato il reddito soggetto all'aliquota ordinaria del 16,2 per cento e nel **rigo 03** quello soggetto ad aliquota agevolata.

Nel **rigo 05** va indicato, fino a concorrenza dell'importo di riga 04, l'ammontare dei seguenti crediti d'imposta (vedere Mod. 760/R):

– credito d'imposta per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi;

– credito d'imposta per le piccole e medie imprese;

– credito d'imposta a favore di titolari della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o per l'esercizio del servizio di noleggio;

– credito d'imposta a favore dei datori di lavoro ai sensi dell'art. 2 del DL n. 357 del 1994;

– credito d'imposta per le imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinematografici;

– credito d'imposta per le imprese operanti nei bacini minerari.

Nel **rigo 06** va indicato l'ammontare dell'eccedenza dell'ILOR e/o dell'IRPEG, delle quali, nella precedente dichiarazione, il contribuente ha chiesto la computazione in diminuzione delle imposte dovute, utilizzato ai fini del versamento dell'ILOR.

Nei **rigi 07 e 08, campo 1**, va indicato l'importo delle eccedenze dei crediti dell'IRPEG e/o dell'ILOR, cedute al dichiarante dall'ente o società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, utilizzate per il versamento della prima e della seconda rata di acconto dell'ILOR (vedere in **Appendice** la voce "Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973)"). Qualora l'importo indicato in tali campi sia inferiore alle rate d'acconto dovute, indicate

nel **campo 5**, la differenza, da versare con le modalità previste per le imposte sui redditi, va indicata nel **campo 4**.

Nel **rigo 09** o nel **rigo 10** va indicato l'importo dell'ILOR dovuta o dell'ILOR a credito, corrispondente alla differenza tra l'importo di riga 04 e la somma dei rigi da 05 a 08.

Per la determinazione dell'ILOR da versare a saldo ovvero da computare in diminuzione delle imposte relative al periodo successivo o da chiedere a rimborso, occorre compilare i rigi da 36 a 44.

#### ■ IRPEG

Nel **rigo 11** o **12** va indicato il reddito o la perdita di riga A95 o A98.

Nel **rigo 13** va indicato il credito d'imposta sui dividendi distribuiti ai soci o partecipanti dalle società o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").

Nel **rigo 14** va indicato il credito di imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").

Nel **rigo 15** va indicato l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti (ma non oltre il quinto), per l'intero importo che trova capienza in quello risultante dalla somma algebrica dei rigi da 11 a 14. Detto ammontare può tuttavia essere computato in diminuzione del reddito in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risultante compensata da eventuali crediti di imposta (compreso l'importo relativo ai crediti d'imposta indicato nell'apposito spazio di **rigo 20**, riferibili agli utili ex 96-bis, comma 4), ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto e dalle eccedenze di imposta del precedente periodo.

Nel **rigo 16** va indicato il reddito imponibile o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'importo di riga 11 o di riga 12 e gli importi dei rigi da 13 a 15.

Qualora detto risultato sia una perdita, la stessa va diminuita dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare - da indicare nell'apposito spazio - che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis.

#### • Riservato ai soggetti non operativi

*Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata nonché le società e gli enti commerciali non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato che sono considerati, agli effetti dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996, non operativi e che dichiarano, nel rigo 16, un reddito che, pur aumentato degli importi che non concorrono a formare il reddito per effetto di specifiche disposizioni agevolative, è inferiore al reddito imponibile minimo (rigo 04, colonna 5, del "Prospetto per la verifica dell'operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati non operativi"), sono soggette, ai sensi del comma 4 del ci-*

tato art. 30, alla determinazione induttiva del reddito anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del DPR n. 600 del 1973, fermo restando la possibilità di fornire la prova contraria.

Al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui al menzionato comma 4, il contribuente può adeguare l'importo di rigo 16 al predetto reddito imponibile minimo anche mediante la riduzione delle perdite di periodi di imposta precedenti di rigo 15, che, in tal caso, vanno indicate per un importo corrispondente all'eccedenza del reddito complessivo (rigo 11 o 12 aumentato dei rigi 13 e 14) rispetto al suddetto reddito imponibile minimo.

Nel **rigo 17** va indicato il reddito soggetto all'aliquota ordinaria del 37 per cento e nel **rigo 18** quello soggetto ad aliquota agevolata. Si ricorda che l'aliquota è ridotta al 21 per cento per le società e gli enti che hanno ottenuto, a partire dal 12 giugno 1994 e fino al 31 dicembre 1997, l'ammissione alla quotazione alla borsa o negli altri mercati regolamentati in quanto, in tal caso, l'art. 5 del DL n. 357 del 1994 stabilisce che l'aliquota dell'IRPEG è ridotta di 16 punti. Per i soggetti che fruiscono anche delle agevolazioni previste dall'art. 105 del DPR n. 218 del 1978 o dalla legge 29 gennaio 1986, n. 26, la riduzione a metà dell'IRPEG opera con riferimento all'aliquota ridotta di 16 punti percentuali.

Nel **rigo 20** va indicato l'importo di rigo 13. I soggetti che hanno percepito utili distribuiti da società "madri" derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, per i quali si rende applicabile il comma 4 dell'art. 96-bis, devono indicare nell'apposito spazio la parte di credito di imposta riferibile a detti utili.

Nel **rigo 22** va indicato l'importo di rigo 14. Nel **rigo 23** va indicato il credito per le imposte pagate all'estero sui redditi prodotti all'estero compresi nella presente dichiarazione o in precedenti dichiarazioni; detto credito va determinato, ai sensi dell'art. 15, sulla base delle imposte pagate all'estero dal dichiarante e, pro-quota, di quelle pagate dalle società di persone o dai GEIE cui esso partecipa, così come risulta dall'apposito prospetto rilasciato dai citati soggetti (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").

Nel **rigo 24** vanno indicati:

- il credito d'imposta di cui agli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991 e 3, comma 142, della legge n. 662 del 1996, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione o la riserva di regolarizzazione previsti da tali leggi vengano attribuiti ai soci o partecipanti;
- il credito d'imposta per i registratori di casa, nei casi previsti dall'art. 14, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").

Nel **rigo 28** va indicata la maggiorazione di conguaglio di cui all'art. 105. Detta maggiorazione è dovuta dalla società o ente erogante nelle ipotesi e nei limiti sottoindicati:

- nella misura pari ai 9/16 della differenza tra l'utile di esercizio distribuito ai soci o partecipanti ed il 64 per cento del reddito

dichiarato al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi e aumentato del 60 per cento degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. non residenti nel territorio dello Stato (reddito di rigo 16 aumentato delle perdite di rigo 15 e degli utili indicati nel rigo A84 del Mod. 760/A);

- nella misura pari ai 9/16 delle somme distribuite prelevate da riserve o altri fondi (esclusi quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e quelli che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti) formati a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983 per le società di capitali, e dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), con utili o proventi non assoggettati all'IRPEG;
- nella misura pari al 15 per cento delle somme distribuite prelevate da riserve o altri fondi (esclusi quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e quelli che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti) già esistenti alla fine dell'esercizio chiuso prima del 1° dicembre 1983 o dell'esercizio chiuso prima del 1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), o formate con utili o proventi dell'esercizio stesso;
- nella misura pari ai 9/16 delle somme distribuite qualora sia stata omessa l'indicazione delle riserve.

Se gli utili d'esercizio, le riserve o altri fondi dai quali sono prelevate le somme distribuite dalle società costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 1° marzo 1986, n. 64 o dalle società operanti nelle province di Trieste e Gorizia, sono formati con utili fruenti dell'agevolazione di cui all'art. 105 del DPR 6 marzo 1978, n. 218 o all'art. 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, la maggiorazione di conguaglio è ridotta alla metà.

Si fa presente che se la società cosiddetta "madre" ha percepito utili di cui all'art. 96-bis, comma 1, che non concorrono alla formazione del reddito per il 95 per cento del loro ammontare, la stessa, a norma del successivo comma 3, può distribuire detti utili, nel medesimo ammontare del 95 per cento senza applicazione della maggiorazione di conguaglio; nell'ipotesi in cui la maggiorazione venga applicata, non operano le disposizioni previste dal comma 4 dell'art. 96-bis.

In caso di successivo accertamento del reddito imponibile in misura più elevata e di successivo recupero a tassazione delle riserve, l'IRPEG dovuta dalla società o dall'ente nei periodi di imposta in cui il relativo accertamento si è reso definitivo è ridotta, ai sensi dell'art. 107, di un importo pari, rispettivamente, all'imposta sulla differenza tra reddito accertato e reddito dichiarato e comunque non superiore alla maggiorazione di conguaglio a suo tempo operata, e all'imposta corrispondente all'ammontare recuperato a tassazione, aumentato degli interessi di cui all'art. 44 del DPR n. 602 del 1973. L'importo di tale riduzione va indicato nel rigo 28.

In tale rigo va altresì indicato l'ammontare della maggiorazione di conguaglio che la società ha eventualmente pagato, in aggiunta ai dividendi, a soci residenti in Francia, Germania, Paesi Bassi in applicazione delle vigenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Si precisa che l'ammontare dell'imposta di conguaglio pagata ai predetti soci può essere scomputata sempreché il dichiarante abbia correttamente indicato detta imposta, afferente i dividendi erogati, nella presente o in una precedente dichiarazione.

Nel **rigo 31** va indicato, fino a concorrenza dell'importo di rigo 29, l'ammontare dei seguenti crediti di imposta (vedere Mod. 760/R):

- credito d'imposta per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi;
- credito d'imposta per le piccole e medie imprese;
- credito d'imposta a favore di titolari della licenza per l'esercizio del servizio di noleggio;
- credito d'imposta a favore dei datori di lavoro ai sensi dell'art. 2 del DL n. 357 del 1994;
- credito d'imposta per le imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefotoottici;
- credito d'imposta per le imprese operanti nei bacini minerari.

Nel **rigo 32** va indicato l'ammontare dell'eccedenza dell'ILOR e/o dell'IRPEG, delle quali il contribuente ha chiesto nella precedente dichiarazione, la computazione in diminuzione delle imposte dovute, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG.

Nei **rigo 33 e 34, campo 1**, va indicato l'importo delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR che sono state cedute al dichiarante dall'ente o società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 e che il dichiarante utilizza per il versamento della prima e della seconda rata di acconto dell'IRPEG (vedere in Appendice la voce "Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973)"). Qualora l'importo indicato in tali campi sia inferiore alle rate di acconto dovute, di cui al **campo 5**, la differenza, da versare con le modalità previste per le imposte sui redditi, va indicata nel **campo 4**. Si precisa che la somma degli importi indicati nei rigi 06 e 31 deve in ogni caso corrispondere alla somma dei crediti ILOR e IRPEG, dei quali, nella precedente dichiarazione, il contribuente ha chiesto la computazione in diminuzione delle imposte dovute.

Nel **rigo 35** o nel **rigo 36** va indicato l'importo dell'IRPEG dovuta o dell'IRPEG a credito, corrispondente alla differenza tra l'importo di rigo 30 e la somma dei rigi da 31 a 34. Con riguardo al **rigo 36**, si fa presente che le società e gli enti che espongono un'eccedenza d'imposta e che hanno percepito utili che si considerano, in tutto o in parte, formati con dividendi cosiddetti "comunitari", devono determinare l'eccedenza stessa, per effetto dell'art. 96-bis, comma 4, confrontando il credito d'imposta sui dividendi cosiddetti "comunitari" indicato nell'apposito spazio di rigo 21, con l'ammontare dell'imposta di rigo 19. Se l'imposta di rigo 19 è superiore o uguale al credito d'imposta sui dividendi "comunitari", spetta l'eccedenza di rigo 35; se è infe-

riore a detto credito, occorre calcolare la misura dell'eccedenza e ridurre l'importo di rigo 35 dell'eccedenza medesima.

Per la determinazione dell'IRPEG da versare a saldo ovvero da computare in diminuzione delle imposte relative al periodo di imposta successivo o da chiedere a rimborso, occorre compilare i rigi da 37 a 44.

I rigi da 37 a 45 vanno compilati per determinare l'ILOR e l'IRPEG da versare ovvero da chiedere a rimborso o da computare in diminuzione delle imposte relative all'esercizio successivo.

Si ricorda che per effetto dell'art. 2 del DL n. 417 del 1991, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il contribuente può operare la compensazione tra l'IRPEG e l'ILOR.

I soggetti per i quali non si verifica il presupposto per operare detta compensazione, o che non intendono avvalersene, devono compilare:

– il **rigo 38**, campo 5, per l'ILOR dovuta indicata nel rigo 09. Nel **campo 1** di tale rigo va indicato l'importo delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR che sono state cedute al dichiarante dall'ente o società appartenente allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 e che il dichiarante utilizza per il versamento del saldo dell'ILOR. Qualora l'importo indicato in tale campo sia inferiore a quello di cui al **campo 5**, la differenza da versare con le modalità previste per le imposte sui redditi, va indicata nel **campo 4** (vedere in **Appendice** la voce "Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973)");

– il **rigo 39**, per la parte dell'ILOR a credito, indicato nel rigo 10 da computare in diminuzione dell'ILOR e/o dell'IRPEG, relative al periodo d'imposta successivo e il **rigo 40**, per la parte di cui si chiede il rimborso;

– il **rigo 41**, per la parte dell'ILOR a credito che il dichiarante cede a società e ente appartenenti allo stesso gruppo, ai sensi dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 (vedere in **Appendice** la voce "Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973)");

– il **rigo 42**, campo 5, per l'IRPEG dovuta indicata nel rigo 34. Nel **campo 1** di tale rigo va indicato l'importo delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR che sono state cedute al dichiarante dall'ente o società appartenente allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 e che il dichiarante utilizza per il versamento del saldo dell'IRPEG. Qualora l'importo indicato in tale campo sia inferiore a quello di cui al **campo 5**, la differenza da versare con le modalità previste per le imposte sui redditi, va indicata nel **campo 4** (vedere in **Appendice** la voce "Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973)");

– il **rigo 43**, per la parte del credito dell'IRPEG, indicato nel rigo 35 da computare in diminuzione dell'ILOR e/o dell'IRPEG, relative al periodo successivo e il **rigo 43**, per la parte di cui si chiede il rimborso;

– il **rigo 45**, per la parte dell'IRPEG a credito che il dichiarante cede a società e ente appartenenti allo stesso gruppo, ai sensi

dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 (vedere in **Appendice** la voce "Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973)").

I soggetti che, ricorrendone le condizioni, si avvalgono della compensazione tra l'ILOR a credito e l'IRPEG dovuta o tra l'ILOR dovuta e l'IRPEG a credito, devono indicare, nel **rigo 36**, l'importo della imposta compensata, costituito dal minor importo (in valore assoluto) tra l'ILOR a credito (dovuta) e l'IRPEG dovuta (a credito).

La compensazione, una volta effettuata, può determinare l'ILOR dovuta o a credito ovvero l'IRPEG dovuta o a credito e, a seconda dell'ipotesi che si verifica, va compilato il prospetto tenendo conto dei chiarimenti sopra forniti.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione annuale non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi non superano lire 20.000.

#### Prospetto per la verifica dell'operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati non operativi

Le colonne 1, 2 e 3 del presente prospetto devono essere compilate, per la verifica dell'operatività secondo le previsioni dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994, come modificato dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996, dalle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata nonché dalle società e dagli enti non residenti, con esclusione dei seguenti soggetti:

- a) quelli ai quali per la particolare attività svolta è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali;
- b) quelli che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;
- c) quelli che si trovano nel primo periodo d'imposta;
- d) le società in amministrazione controllata e straordinaria;
- e) le società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani;
- f) le società esercenti pubblici servizi di trasporto.

La casella posta nel rigo 01 deve essere barata qualora il soggetto si sia avvalso della possibilità di allegare alla dichiarazione dei redditi la dichiarazione sostitutiva nella quale si attesta il possesso o meno dei requisiti di "operatività". Maggiori informazioni in merito sono contenute nel paragrafo 6 de "Le novità della disciplina del reddito d'impresa".

Nel rigo 02, colonna 1, va indicato il valore dei beni di cui all'articolo 53, comma 1, lett. c), del Tuir, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti.

Nel rigo 03, colonna 1, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8 bis, primo comma, lett. a), del DPR n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria.

Nel rigo 04, colonna 1, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso nonché gli acconti.

I valori dei beni e delle immobilizzazioni da riportare nei rigi da 02 a 04 vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Ai fini del computo di detta media il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso di ciascun esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso.

Ai fini della determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 76, comma 1, del Tuir. Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

Nel rigo 05, colonna 2, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, come modificata dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996, prestampate nel prospetto, ai valori indicati in colonna 1.

Nel rigo 05, colonna 3, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell'esercizio e dei due precedenti.

Qualora nel rigo 05 l'importo indicato in colonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, il soggetto è considerato non operativo.

In tal caso, il reddito imponibile minimo ai fini IRPEG è determinato applicando al valore dei medesimi beni considerati ai fini della compilazione di colonna 1, posseduti nell'esercizio, le percentuali previste dall'art. 30, comma 3, della legge n. 724 del 1994, come modificata dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996 e prestampate nel prospetto.

Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la disciplina normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno procedere al raffronto tra il reddito imponibile minimo indicato nel rigo 05, colonna 5, e il reddito indicato nel rigo 16 del Mod. 760/M, aumentato degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di specifiche disposizioni agevolative, quali, ad esempio:

- proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
- 60 per cento degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del cod. civ., non residenti nel territorio dello Stato;
- 95 per cento degli utili distribuiti da società "figlie" residenti in paesi della UE.;
- reddito esente ai fini IRPEG;
- reddito agevolato ai sensi dell'articolo 3, commi 85 e 88, della legge n. 549 del 1995.

Se tra i due termini posti a raffronto il primo risulta superiore al secondo, l'adeguamento al reddito imponibile minimo può essere operato integrando il reddito imponibile di rigo 16

del Mod. 760/M di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.

#### Scioglimento agevolato dei soggetti non operativi

I soggetti, considerati non operativi nel periodo di imposta in corso al 15 settembre 1996 e quelli che a tale data si trovano nel primo periodo di imposta, possono procedere, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 3, comma 38, della legge n. 662 del 1996, allo scioglimento agevolato, qualora ne facciano richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione barrando l'apposita casella posta in calce al prospetto.

## 14

### MOD. 760/K - IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO

Il Modello 760/K va utilizzato per dichiarare il patrimonio netto su cui applicare l'imposta istituita dal DL 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.

Si ricorda che l'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, già prorogata all'esercizio in corso al 30 settembre 1995, è stata ulteriormente prorogata dall'art. 3, comma 110, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fino all'esercizio in corso al 30 settembre 1997.

Sono escluse da tali proroghe le società cooperative agricole, di piccola pesca e sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, nonché le cooperative di garanzia e i consorzi di garanzia collettiva fidi, costituiti anche sotto forma di società cooperative o consortili di cui all'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

In base alle disposizioni dell'art. 9 del DM 7 gennaio 1993, concernente le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal citato DL n. 394 del 1992, il Mod. 760/K deve essere presentato unitamente al modello di dichiarazione dei redditi nel quale va inserito.

Il Modello si compone di due sezioni: la prima riguarda la determinazione dell'imponibile e la seconda il calcolo dell'imposta patrimoniale dovuta, nonché i versamenti dell'imposta stessa.

#### ■ Imposta patrimoniale

Nella **sezione I** va indicato il patrimonio netto, come risulta dal bilancio, diminuito dell'utile dell'esercizio.

Qualora il bilancio non sia stato redatto, non sussistendone l'obbligo, come nel caso di fusione o di trasformazione, o non sia stato approvato, essendo scaduti i termini di approvazione dello stesso, occorre assumere gli elementi desumibili dalle scritture contabili alla data di chiusura del periodo d'imposta. Nei **rigli** da **K1** a **K11** vanno indicati gli ammontari delle voci ivi previste.

Al fine di stabilire quali fondi vanno inclusi, nel **rigo K7**, tra le poste del patrimonio

netto, occorre avere riguardo alla natura degli stessi, nel senso che essi vanno ricompresi allorché non siano destinati alla copertura di specifici oneri o passività ovvero non costituiscano poste rettificative dell'attivo.

Si ricorda che l'art. 2, comma 1, del DL 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 679 ha previsto che, a decorrere dall'esercizio in corso al 1° ottobre 1994, le società cooperative e loro consorzi sono assoggettati all'imposta sul patrimonio netto delle imprese anche per la parte, costituita dalle riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

Per i soggetti indicati nell'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir che hanno proceduto alla regolarizzazione delle scritture contabili ai sensi dell'art. 2, comma 141, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'ammontare su cui va calcolata l'imposta patrimoniale è assunto al lordo dell'imposta sostitutiva dovuta ai fini della regolarizzazione.

Nel **rigo K12** va indicato l'importo escluso dall'imponibile in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 111, della legge n. 549 del 1995.

Per effetto di tale norma, in caso di incremento dell'ammontare complessivo del capitale sociale (o del fondo di dotazione) e delle riserve aventi natura di capitale di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir, rispetto al corrispondente ammontare complessivo risultante dal bilancio dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1995, non si tiene conto, nel computo della base imponibile, della parte di detto incremento derivante da conferimenti in denaro.

A tali fini si precisa che l'esclusione in parola opera anche nell'ipotesi in cui i conferimenti in denaro siano utilizzati a parziale o totale copertura di perdite di bilancio ovvero per la ricostituzione del capitale sociale ridotto ai sensi degli artt. 2446 o 2447 del cod. civ.

Con specifico riferimento alle banche ed alle società cooperative e loro consorzi sono state previste due ulteriori regole di esclusione. In particolare, per le banche non concorre alla formazione della base imponibile il valore di bilancio delle passività, anche sotto forma di obbligazioni o di altri titoli similari, indicate nell'art. 1, comma 3-ter, del DL n. 394 del 1992, emesse successivamente al 31 dicembre 1995.

Per le società cooperative e loro consorzi non si tiene conto dell'incremento delle riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge n. 904 del 1977.

Si ricorda, inoltre, che il decremento della base imponibile, prevista dall'art. 3, comma 111, della legge n. 549 del 1995, non si applica per i soggetti che si sono costituiti dopo il 15 settembre 1995.

Il **rigo K14** va compilato dai soggetti che alla fine dell'esercizio possiedono da almeno tre mesi direttamente o indirettamente, cioè tramite soggetti non residenti, azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti soggetti alla stessa imposta.

A tal fine hanno rilevanza anche le azioni sottoscritte, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e nei limiti del diritto medesimo, nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio, ma in

relazione ad azioni possedute da almeno tre mesi alla fine dell'esercizio stesso.

Per i suddetti soggetti il comma 4 dell'art. 1 del citato DL n. 394 del 1992 stabilisce che il patrimonio netto deve essere diminuito del valore contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto della società o ente partecipato direttamente o indirettamente tramite soggetto non residente.

Pertanto, l'importo di **rigo K13** deve essere diminuito del minor importo tra il valore contabile delle azioni, titoli similari o quote posseduti e quello corrispondente alla percentuale di possesso, diretto o indiretto, applicata al patrimonio netto della società o ente partecipato direttamente o indirettamente, risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Nella **Sezione II** va indicato l'ammontare dell'imposta dovuta, l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, gli estremi dei versamenti degli acconti e del saldo dell'imposta nonché le eventuali somme da chiedere a rimborso o da computare in diminuzione dell'imposta relativa all'esercizio successivo.

Nel **rigo K16** va indicata l'imposta che risulta dall'applicazione dell'aliquota del 7,5 per mille all'importo di **rigo K15**.

Si ricorda che in caso di compilazione del **rigo K14** l'imposta dovuta, per effetto dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del DL n. 394, non può comunque essere inferiore all'1 per mille del patrimonio netto indicato nel **rigo K13**, quindi senza tener conto delle diminuzioni dipendenti dalle partecipazioni possedute.

Se il periodo di imposta è superiore o inferiore ai dodici mesi, l'imposta da indicare nel **rigo K16** va ragguagliata alla durata di detto periodo, considerando come mese intero la frazione di esso superiore a 15 giorni.

L'imposta non è dovuta se l'ammontare di detto **rigo** non supera l'importo di lire centomila.

Nel **rigo K17** va indicato l'importo della eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione.

Nei **rigli K18** e **K19** vanno indicati gli importi della prima e seconda rata di acconto versati, riportando, negli appositi spazi, gli estremi dei versamenti, cioè la data e il codice dell'ufficio postale o del concessionario desunti dalle attestazioni e/o dalle distinte di versamento.

La differenza tra l'importo indicato nel **rigo K16** e il totale degli importi indicati nei **rigli K17**, **K18** e **K19** va indicata, se positiva, nel **rigo K20** in quanto costituisce l'imposta da versare a saldo, e va indicata, se negativa, nel **rigo K21** e/o nel **rigo K22**.

Qualora l'importo di **rigo K16** sia non superiore a lire 100.000, il totale degli importi dei **rigli K17**, **K18** e **K19** va indicato, a scelta del contribuente, nel **rigo K21** e/o nel **rigo K22**.

Si ricorda che, per effetto dell'art. 20 del DL n. 41 del 1995, e dell'art. 3, comma 6, del DL n. 394 del 1992, gli acconti e il saldo devono essere versati con le medesime modalità previste dalle norme che disci-

plano la riscossione delle imposte sui redditi, tenendo presente che tali versamenti non vengono annotati sul conto fiscale.

Pertanto le società e gli enti devono effettuare i pagamenti solamente al concessionario della riscossione, compilando la distinta Mod. 8 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11.

In entrambi i casi occorre far riferimento ai seguenti codici-tributo:

**codice 2417** - Imposta sul patrimonio netto delle imprese - Società di capitali ed enti - Acconto.

**codice 2415** - Imposta sul patrimonio netto delle imprese - Società di capitali ed enti.

Il periodo di riferimento, da riportare nella forma AA.AA. nella distinta (Mod. 8) di versamento o nel bollettino di conto corrente postale (Mod. 11) è l'anno per il quale si versa l'imposta. Se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare, le due ultime cifre dell'anno vanno ripetute due volte; nel caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, vanno, invece, riportate le ultime due cifre di ciascuno dei due anni.

In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'imposta patrimoniale dovuta in base alla dichiarazione, i competenti uffici finanziari provvederanno a recuperare gli importi non versati e applicheranno la soprattassa e gli interessi nella misura rispettivamente del 40 per cento e del 5 per cento annuo; la soprattassa è ridotta al 3 per cento se il versamento viene eseguito entro i 3 giorni successivi a quello di scadenza.

Si fa presente che agli effetti sanzionatori, l'art. 3, comma 5, del citato DL n.394, fa rinvio alle disposizioni contenute negli artt. 46 e seguenti del titolo V del DPR 29 settembre 1973, n. 600, per l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della dichiarazione. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del DM 7 gennaio 1993, la dichiarazione si considera omessa se non è stato presentato o compilato il relativo modello, incompleta se non reca tutti gli elementi che costituiscono la base imponibile e infedele se i predetti elementi sono indicati in misura inferiore a quella accertata.

#### ■ Acconto patrimoniale

Si ricorda che l'art. 3, comma 112, della legge n. 549 del 1995, ha previsto, per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 30 settembre 1995, l'obbligo di versare, a titolo di acconto, un importo pari al 55 per cento dell'imposta patrimoniale relativa al periodo precedente, nei termini e con le modalità previste per le imposte sui redditi.

L'acconto deve essere versato in unica soluzione nell'undicesimo mese dell'esercizio o del periodo di gestione, se l'importo è inferiore a lire 502.000, o in due rate, di cui la prima, nella misura del 40 per cento, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e la seconda, nella restante misura del 60 per cento, nell'undicesimo mese dell'esercizio o periodo di gestione. L'acconto non va versato se l'imposta dovuta per il periodo precedente non supera lire centomila.

15

### MOD. 760/Z - DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA RELATIVA A INTERESSI, ALTRI REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI,

Il Mod. 760/Z deve essere compilato dai soggetti che hanno corrisposto interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi soggetti a ritenuta alla fonte.

Tale modello deve essere presentato contestualmente alla dichiarazione dei redditi, Mod. 760, in luogo della presentazione del Mod. 770-bis.

In particolare, il presente modello deve essere compilato per l'indicazione dei dati relativi a:

- interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali;
- interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari;
- interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative;
- proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti esteri e da altri depositi e conti correnti;
- altri redditi di capitale corrisposti a non residenti;
- premi e vincite;
- proventi delle accettazioni bancarie e cambiali finanziarie;
- proventi derivanti dalla cessione a termine di obbligazioni e titoli similari;
- plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute estere;
- proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti;
- interessi, premi e altri frutti di obbligazioni rimborsate anticipatamente.

Tutti gli importi da indicare nei prospetti del presente modello, compresi i totali, vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto d'imposta e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento.

#### Prospetto A - Interessi, premi ed altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito

Nel presente prospetto, devono essere indicati, avendo cura di inserire nella **colonna 1** (Causale) il corrispondente codice:

- A** interessi, premi e altri frutti sui depositi nominativi e vincolati, sui conti correnti bancari e postali, nonché sui certificati di deposito con scadenza non superiore a dodici mesi, maturati precedentemente al 20 giugno 1996 e sui quali si applica l'aliquota del 30 per cento;
- B** interessi, premi e altri frutti sui depositi nominativi e vincolati, nonché sui certificati di deposito con scadenza non superiore a dodici mesi, maturati a decorrere

dal 20 giugno 1996 e sui quali si applica l'aliquota del 27 per cento;

**C** interessi, premi e altri frutti sui depositi a risparmio postale raccolti precedentemente al 17 agosto 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 25 per cento;

**D** interessi, premi e altri frutti sui depositi a risparmio postale raccolti a partire dal 17 agosto 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 27 per cento;

**E** deposito e sui depositi nominativi e vincolati per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 18 mesi, emessi o raccolti precedentemente al 20 giugno 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 25 per cento;

**F** interessi, premi e altri frutti sui certificati di deposito e sui depositi nominativi e vincolati per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 18 mesi, emessi o raccolti a decorrere dal 20 giugno 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 27 per cento;

**G** interessi, premi e altri frutti sui certificati di deposito con scadenza non inferiore a 18 mesi, emessi a decorrere dal 20 giugno 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 27 per cento.

#### ATTENZIONE

Si ricorda che l'articolo 7, comma 11, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323 ha soppresso, con effetto dal 20 giugno 1996, l'articolo 41, comma 2, lettera a), del Tuir che equiparava alle obbligazioni i certificati di deposito con scadenza non inferiore a 18 mesi. Pertanto, gli interessi, i premi e gli altri frutti sui certificati di deposito con scadenza non inferiore a 18 mesi, emessi prima della predetta data del 20 giugno 1996, devono essere indicati nel successivo **prospetto B**.

Si ricorda altresì che gli interessi, premi e altri frutti assoggettati a ritenuta e da indicare nella **colonna 2** sono quelli addebitati al conto economico dell'azienda o istituto di credito dichiarante, ancorché non corrisposti.

#### Prospetto B - Interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari, emessi da soggetti residenti e soggetti alle disposizioni dell'articolo 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e integrazioni.

Devono essere altresì indicati gli interessi, i premi e gli altri frutti di buoni fruttiferi postali e sui quali si applica la ritenuta del 12,50 per cento.

#### ATTENZIONE

Nella **colonna 2** del presente prospetto indicare gli interessi delle cedole dei titoli obbligazionari e similari scadute nel periodo d'imposta, nonché i premi e gli altri frutti dei medesimi titoli divenuti esigibili nel periodo stesso, ancorché non corrisposti.

**Prospetto C - Interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative**

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi corrisposti nel 1996 da società cooperative ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato e assoggettati alla ritenuta di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 7 giugno 1974, n. 216.

**Prospetto D - Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da altri depositi e conti correnti**

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati relativi agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti e sui depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti o derivanti da obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, corrisposti nel 1996 e assoggettati alla ritenuta di cui all'articolo 26, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

**Prospetto E - Altri redditi di capitale corrisposti a non residenti**

Nel presente prospetto devono essere indicati:

- gli interessi e i redditi di capitale corrisposti nel 1996 a non residenti, soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'articolo 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ivi compresi i proventi corrisposti a soggetti non residenti per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti maturati a decorrere dal 20 giugno 1996 (art. 7, commi 5 e 13, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; art. 13 del D.L. 30 agosto 1996, n. 449; art. 13 D.L. 23 ottobre 1996, n. 547; art. 2, comma 158, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);
- i proventi delle operazioni di prestito titoli e di finanziamento in valori mobiliari, corrisposti nel 1996, soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'articolo 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110;

**Prospetto F - Premi e vincite**

Nel presente prospetto devono essere indicati i premi e le vincite, soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti.

**Prospetto G - Proventi da accettazioni bancarie e cambiali finanziarie**

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, corrisposti nel 1996, delle cambiali di cui all'articolo 10-bis della tariffa Allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come disciplinate dall'artico-

lo 1, comma 3, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692 (accettazioni bancarie), nonché delle cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43.

**Prospetto H - Proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari**

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, corrisposti nel 1996, derivanti dalla cessione a termine di obbligazioni e titoli similari ai quali si applica la disciplina prevista dall'articolo 2, comma 2, del D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 437 e successive modificazioni.

**Prospetto I - Plusvalenze dalla cessione a termine di valute estere**

Nel presente prospetto devono essere indicate le plusvalenze, realizzate nel 1996, a seguito di cessioni a termine di valute estere, ovvero conseguite nel medesimo anno attraverso contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo in base all'articolo 81, comma 1, lettera c-ter), del Tuir, soggette alla ritenuta del 12,50 per cento di cui all'articolo 3 del D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 437 e successive modificazioni e integrazioni (D.L. 31 dicembre 1992, n. 513; D.L. 2 marzo 1993, n. 47; D.L. 28 aprile 1993, n. 131; D.L. 30 giugno 1993, n. 213; D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427).

**Prospetto L - Proventi da depositi a garanzia di finanziamenti**

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, maturati a decorrere dal 1° luglio 1996, derivanti da depositi di denaro, titoli o valori mobiliari costituiti a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti sui quali è stato operato il prelievo del 20 per cento ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 (cfr. circolare del Ministero delle Finanze n. 269/E del 5 novembre 1996).

**Prospetto M - Rimborso anticipato di obbligazioni e titoli similari**

Il presente prospetto deve essere compilato qualora obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a 18 mesi, emesse a partire dal 20 giugno 1996, siano state rimborsate entro 18 mesi dall'emissione.

Indicare nella **colonna 1**, gli interessi, i premi e gli altri frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso.

Nella **colonna 2**, indicare il 20 per cento dovuto sui proventi di colonna 1 (art. 7, comma 9, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall'art. 2, comma 160, n. 662).

**Importo del credito d'imposta ex art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357.**

Nel **rigo Z41** indicare l'importo del credito d'imposta utilizzato ai sensi dell'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, ai fini del versamento delle ritenute alla fonte operate di cui al successivo **prospetto N**.

**Prospetto N - Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti**

Nel presente prospetto vanno indicati, possibilmente in ordine cronologico di versamento, tutte le ritenute effettuate, i relativi importi versati (comprensivi degli eventuali interessi) e gli estremi dei conseguenti versamenti.

Per ogni versamento effettuato, il periodo di riferimento da riportare nel **punto 1** è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte.

Nel caso di somme per cui è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il mese di chiusura dell'esercizio.

Per i versamenti al concessionario il periodo di riferimento va desunto dalla distinta di versamento.

Per la compilazione del **punto 5** "Note", devono essere utilizzati i seguenti codici:

**A** - se il sostituto d'imposta ha barrato la casella "Eventi eccezionali" del frontespizio in quanto ha fruito delle provvidenze di cui all'art. 4-bis del D.L. n. 382 del 1993;

**B** - se il sostituto d'imposta ha utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate il credito d'imposta di cui all'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357;

**C** - se il sostituto d'imposta ha barrato la casella "Eventi eccezionali" del frontespizio e ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'art. 1 del D.L. 2 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111.

Se in una stessa riga si devono indicare più codici, elencarli in ordine alfabetico.

Nel **punto 6** deve essere indicato, **C** se il versamento è stato effettuato presso il Concessionario della riscossione, **T** se effettuato in Tesoreria.

Nel **punto 7** deve essere indicato, **D** se il versamento è stato effettuato tramite distinta, **C** per il versamento in conto corrente postale, **B** per il versamento tramite azienda di credito.

Nel **punto 8** deve essere indicato il codice tributo utilizzato per i versamenti effettuati presso il Concessionario della riscossione o con delega all'azienda di credito di versamento al Concessionario (in caso di soggetti titolari di conto fiscale).

Se il versamento viene effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato indicare il capitolo e, distintamente, l'articolo di bilancio sul quale è stato effettuato il versamento.

Nel **punto 10** riportare nel caso di versamento tramite l'azienda di credito il codice A.B.I. e, distintamente, il codice C.A.B. indicato nella attestazione rilasciata.